Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 giugno 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 1981, n. 4.

Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione Pag. 3984

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 20 GIUGNO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni in amministrazione controllata, in Lecco:** Obbligazioni « 6,50 % - Emissione 1973 » sorteggiate il 28 maggio 1981. — **S.I.L.PA.T. - Società internazionale lavorazione pannelli truciolati, società per azioni, in Zeme Lomellina:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1981. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1981. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Rimborso di obbligazioni. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1978-1984 » sorteggiate il 3 giugno 1981. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1981. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, compartimento di Roma:** Obbligazioni « Società romana elettricità 6 % - Emissione 1958-1983 » sorteggiate il 2 giugno 1981. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1981. — **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 - II emissione » sorteggiate il 10 giugno 1981. — **Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, in Washington:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 10 giugno 1981. — **Reggiani, società per azioni in liquidazione, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1981. — **Swinger, società per azioni, in Bussolengo (Verona):** Estrazione di obbligazioni. — **Conter - Control Center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 17,50 % - 1977 » sorteggiate il 10 giugno 1981. — **Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1974-1982 » sorteggiate l'11 giugno 1981. — **F.I.A.M.M. - Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio, società per azioni, in Montecchio Maggiore:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1981. — **Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1981. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - Serie H » sorteggiate il 3 giugno 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « AC/78 - 12 % » sorteggiate il 15 maggio 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « Z/77 - 12 % » sorteggiate il 15 maggio 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « T/76 - 9 % » sorteggiate il 15 maggio 1981. — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1981 (delibera 28 agosto 1974). — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1981 (delibera 27 novembre 1975). — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1981 (delibera 13 dicembre 1976). — **Faber, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1981 (delibera 16 dicembre 1977.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 283ª seduta pubblica, mercoledì 24 giugno 1981, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* MURMURA. (1476)

2. Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, recante proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* ROSI. (1477)

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1475)

Guerrini ed altri. — Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57: « Intervento straordinario a favore della pesca marittima ». (1236)

Barsacchi ed altri. — Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima. (1257)

Mezzapesa ed altri. — Proroga degli interventi straordinari a favore della pesca marittima. (1298)

Relatore SEGRETO.

4. Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura - *Relatore* DEL NERO. (1459)

5. Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva - *Relatore* DE ZAN. (1447)

6. Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno. (1467)

Damagio ed altri. — Provvidenze in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali. (1321)

Relatore MANENTE COMUNALE.

(3749)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 12 giugno 1981.

Istituzione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, ai sensi dell'art. 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14-*undecies*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visti i pareri delle commissioni istruzione e lavori pubblici della Camera dei deputati e istruzione del Senato della Repubblica;

Considerato che, mentre la commissione istruzione del Senato della Repubblica, nella seduta dell'8 aprile 1981, non ha formulato obiezioni ed ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, le commissioni riunite istruzione e lavori pubblici, pur esprimendo nella seduta del 4 giugno 1981 parere favorevole, hanno suggerito alcune modifiche al testo del decreto;

Ritenuto di dover accogliere alcuni suggerimenti relativi alla composizione, al funzionamento ed alle attribuzioni degli organi;

Ritenuto, invece, di non dover modificare la procedura per la nomina del presidente del consiglio scientifico, trattandosi di atto da riservare al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ragione delle sue funzioni;

Ritenuto, infine, di non dover accedere alla proposta soppressione di alcune linee di ricerca, le quali rispondono alle finalità di organicità e completezza della azione del Gruppo in difesa dai terremoti prospettate dagli ambienti scientifici salvo la possibilità, da mantenersi, di integrare il numero delle linee stesse e le presenze di eventuali, nuove esigenze;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di 2 anni, il Gruppo nazionale per lo studio dei problemi inerenti la difesa dai terremoti.

Il Gruppo ha i compiti di:

a) promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze sismologiche, geologiche ed ingegneristiche, necessarie nel campo della difesa dai terremoti, con particolare riferimento allo studio della sorgente, delle modalità di propagazione e degli effetti;

b) fornire consulenza scientifica e tecnica nello stesso campo ai Ministeri interessati, alle autorità regionali, agli enti locali e agli altri enti pubblici e privati;

c) assicurare la gestione delle azioni di intervento scientifico in occasione di eventuali terremoti distruttivi, per il periodo di attività del Gruppo;

d) fornire il supporto scientifico per lo sviluppo e la gestione della Rete sismica nazionale;

e) formulare proposte in merito a specifici programmi di ricerca.

Il Gruppo agisce sulla base di programmi stabiliti dal consiglio scientifico avuto riguardo a scelte prioritarie determinate da obiettive necessità nel campo della difesa dai terremoti.

I programmi devono essere elaborati per obiettivi ed indicare gli strumenti di controllo, definendone le procedure di esercizio.

Il Gruppo è costituito da complessi di unità di ricerca coordinate, composte da operatori scientifici provenienti dalle università, dagli enti pubblici e privati di ricerca e da altri esperti della materia, che sviluppano specifiche linee di ricerca nell'ambito di sezioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Gruppo.

Organi del Gruppo sono:

il consiglio scientifico;

la giunta esecutiva;

il direttore.

Art. 2.

Il quadro delle linee di ricerca è il seguente:

a) SEZIONE « SISMOGENESI ED AREE SISMOGENETICHE »

Linea di ricerca: « Sismotettonica ».
Coordinatore: Prof. Livio Vezzani.

Linea di ricerca: « Tettonica recente ».
Coordinatore: Prof. Carlo Bosi.

Linea di ricerca: « Osservazioni strumentali sismologiche ».
Coordinatore: Prof. Claudio Eva.

Linea di ricerca: « Osservazioni strumentali geodetiche ».
Coordinatore: Prof. Giorgio Folloni.

Linea di ricerca « Osservazioni non strumentali ».
Coordinatore: Prof. Daniele Postpichl.

Linea di ricerca: « Studio della sorgente e dei fenomeni precursori ».
Coordinatore: Prof. Enzo Boschi.

Linea di ricerca: « Osservazioni sul comportamento dei corpi idrici sotterranei ».
Coordinatore: Prof. Giulio Sergio Tazioli.

b) SEZIONE « ZONAZIONE SISMICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO »

Linea di ricerca: « Zonazione ».
Coordinatore: Prof. Edoardo Jaccarino.

Linea di ricerca: « Microzonazione ».
Coordinatore: Prof. Enzo Faccioli.

Linea di ricerca: « Livelli di protezione ».
Coordinatore: Prof. Vincenzo Petrini.

c) SEZIONE « PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COSTRUZIONI »

Linea di ricerca: « Adeguamento delle costruzioni esistenti e riparazione degli edifici danneggiati ».

Coordinatore: Prof. Duilio Benedetti.

Linea di ricerca: « Perfezionamento delle tecniche di progettazione ».

Coordinatore: Prof. Carlo Garavini.

Linea di ricerca: « Aggiornamento della normativa ».

Coordinatore: Prof. Tullio Pescatore.

Linea di ricerca: « Interazione suolo strutture ».

Coordinatore: Prof. Carlo Viggiani.

Linea di ricerca: « Prevenzione dei danni al sistema insediativo, ai centri storici ed ai beni culturali ».

Coordinatore: Prof. Antonio Jetto.

d) SEZIONE « STRATEGIA DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI »

Linea di ricerca: « Definizione delle aree prioritarie di intervento ».

Coordinatore: Prof. Giuseppe Grandori.

Linea di ricerca: « Previsione e Prevenzione degli effetti dei sismi sulle grandi opere di ingegneria ».

Coordinatore: Prof. Mario Como.

Linea di ricerca: « Previsione e prevenzione degli effetti dei sismi sulla stabilità dei pendii naturali ».

Coordinatore: Prof. Massimo Civita.

Linea di ricerca: « Trasferimento dell'informazione alle Amministrazioni pubbliche ed informazioni di massa».

Coordinatore: Prof. Massimiliano Stucchi.

e) SEZIONE « INTERVENTI STRAORDINARI »

Linea di ricerca: « Intervento nelle aree colpite da terremoto ».

Il coordinatore della linea di ricerca viene nominato, in caso di intervento, dal consiglio scientifico.

Alla individuazione ed elencazione delle unità di ricerca afferenti alle linee di ricerca sviluppate nell'ambito delle varie sezioni indicate nel primo comma del presente articolo, provvede il consiglio scientifico.

Con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica da emanarsi di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio scientifico, può essere modificata la composizione del gruppo formulando nuove linee di ricerca.

Art. 3.

Il consiglio scientifico:

a) ha la responsabilità del funzionamento scientifico del Gruppo e ne risponde al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

b) predispone i programmi di attività del Gruppo con i relativi piani di spesa e fornisce al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica le indicazioni per l'adempimento previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2;

c) predispone semestralmente una documentata relazione sull'attività svolta dal Gruppo nel semestre precedente, corredata da un rendiconto sull'impiego dei fondi avuti a disposizione nello stesso periodo, nonchè sull'attività del semestre successivo, con i relativi preventivi di spesa;

d) provvede in merito alla organizzazione ed al funzionamento del Gruppo, e indica i criteri per la utilizzazione del personale ed il conferimento degli incarichi e formula proposte circa la utilizzazione dei fondi, specificando la ripartizione in:

1) dotazione per il funzionamento del Gruppo;

2) assegnazioni agli organi di ricerca del C.N.R. per lo svolgimento di specifiche attività del Gruppo;

3) contratti di ricerca da stipulare per il funzionamento delle altre attività del Gruppo;

e) propone la nomina del direttore del Gruppo, indicando una rosa di nomi;

f) redige semestralmente un elenco aggiornato delle unità e delle linee di ricerca nonchè dei ricercatori e dei tecnici, che operano in seno al Gruppo;

g) nel caso degli interventi previsti dalla sezione *e*) dell'art. 2 nomina un coordinatore dell'intervento, che farà parte del consiglio scientifico per tutta la durata dell'intervento stesso;

h) cura tutte le iniziative intese alla regolamentazione interna, al potenziamento ed allo sviluppo del Gruppo.

Gli atti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), devono essere trasmessi ai Ministri per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici, i quali possono chiedere parere al C.N.R.

Art. 4.

Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto:

a) dai coordinatori delle linee di ricerca del Gruppo;

b) da tre rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

c) da tre rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante del servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile del Ministero degli interni;

f) da un rappresentante del C.N.E.N.;

g) da un rappresentante del Gruppo nazionale della geofisica della terra solida del C.N.R.;

h) da un rappresentante del C.N.R.;

i) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica;

l) da un rappresentante dell'ente assegnatario della rete mobile;

m) dal coordinatore dell'intervento previsto alla sezione *e*) dell'art. 2;

n) dal direttore del Gruppo;

o) dal dirigente del servizio sismico del Ministero dei lavori pubblici;

p) dal dirigente del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici;

q) da un rappresentante dell'ENEL.

Il presidente del consiglio scientifico e la giunta esecutiva sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il consiglio scientifico elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario.

La giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio scientifico, da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, dal dirigente del servizio sismico del Ministero dei lavori pubblici, da quattro coordinatori delle linee di ricerca.

La giunta esecutiva promuove e coordina l'attuazione dei programmi approvati dal consiglio scientifico e riferisce sui risultati raggiunti.

La giunta esecutiva può essere integrata per l'attività di coordinamento da coordinatori delle linee di ricerca.

Alle riunioni del consiglio scientifico possono assistere i presidenti dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. 02, 05, 07 o membri da essi designati e possono essere invitati i rappresentanti degli ordini professionali.

Le spese relative al funzionamento del consiglio scientifico sono a carico della dotazione del Gruppo.

Art. 5.

Il consiglio scientifico del Gruppo si aduna di regola tre volte l'anno, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il presidente del consiglio stesso ovvero ne facci istanza almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del consiglio scientifico sono convocate dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del consiglio scientifico, contenente l'ordine del giorno della riunione, è notificato almeno otto giorni prima della riunione stessa. Copia dello stesso è inviata alla segreteria dei comitati nazionali del C.N.R. 02, 05, 07.

Le deliberazioni del consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle riunioni del consiglio scientifico sono redatti dal segretario e vengono inviati, per l'approvazione, a tutti i componenti il consiglio scientifico.

Copia dei verbali definitivi, con gli eventuali pareri difformi di minoranza, viene trasmessa al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, al presidente del C.N.R. ed alla segreteria dei comitati nazionali del C.N.R. 02, 05, 07.

Art. 6.

Il direttore del Gruppo:

a) predispone gli atti da sottoporre al consiglio scientifico con le sue eventuali osservazioni e proposte;

b) cura la esecuzione delle deliberazioni del consiglio scientifico;

c) liquida ed eroga le spese a carico della dotazione per il funzionamento del Gruppo e provvede agli altri adempimenti indicati alla lettera *b*) del precedente art. 3, in esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e della giunta esecutiva;

d) esercita le competenze, previste per i direttori degli organi di ricerca dal regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del C.N.R.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

La carica di direttore non è compatibile con quella di presidente del consiglio scientifico.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo il direttore si avvale di una segreteria amministrativa costituita anche da personale distaccato o assunto con contratto a termine di diritto privato, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 7.

Alle spese relative alle attività indicate nel precedente art. 3, lettera *d*), provvede il C.N.R. mediante erogazioni semestrali sul contributo straordinario di 2 miliardi di lire attribuitogli ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Per l'avvio dei lavori del Gruppo il C.N.R. disporrà una prima erogazione di 500 milioni di lire. L'entità delle successive erogazioni sarà determinata sulla base dei piani di spesa e delle relazioni predisposte dal consiglio scientifico del Gruppo ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 3.

Sui predetti fondi gravano i rimborsi spettanti ai componenti del Gruppo e le spese per gli eventuali incarichi temporanei di ricerca e collaborazione tecnica di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

Ove per l'espletamento delle attività del Gruppo occorra, oltre al personale assegnato agli organi di ricerca del C.N.R. che fanno parte del Gruppo, altro personale C.N.R., questo potrà essere messo a disposizione presso il Gruppo stesso, anche a seguito di assunzioni disposte ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, su richiesta del presidente del consiglio scientifico. Potranno altresì essere comandati presso il Gruppo unità di personale di enti che ne fanno parte. il C.N.R. potrà assumere personale anche amministrativo con contratti a termine di diritto privato, entro il limite massimo dell'onere di spesa di un quinto dello stanziamento globale indicato nel precedente art. 7.

Inoltre, possono essere conferiti temporanei incarichi gratuiti o retribuiti, ai sensi del successivo art. 9.

Le deliberazioni di messa a disposizione del personale del C.N.R. e quelle relative al conferimento degli incarichi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del C.N.R.

Presso gli organismi scientifici che partecipano al Gruppo possono essere utilizzate borse di studio conferite dal C.N.R. o da altri enti secondo le rispettive norme regolamentari e possono essere ammessi studiosi stranieri secondo le norme generali stabilite dal C.N.R.

Art. 9.

Presso gli organismi che fanno parte del Gruppo possono essere conferiti dai competenti organi del C.N.R. su proposta del consiglio scientifico incarichi di ricerca

o di collaborazione tecnica, non costituenti rapporto di impiego e di lavoro subordinato, aventi per oggetto prestazioni definite e di durata prestabilita.

La deliberazione determinerà la natura gratuita o retribuita dell'incarico e, in quest'ultimo caso, l'ammontare della retribuzione.

Il conferimento di incarichi a persone legate con rapporto di impiego con altri enti o amministrazioni è subordinato al preventivo assenso di tali enti o amministrazioni.

Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti al personale messo a disposizione del C.N.R. da altre amministrazioni pubbliche o da enti pubblici o privati, né a persone che facciano parte di consigli scientifici di organi di ricerca del C.N.R. o che siano dipendenti del C.N.R. stesso.

Art. 10.

Al termine dei lavori del Gruppo, il consiglio scientifico è tenuto a presentare al presidente del C.N.R. una relazione sull'attività svolta. Il presidente del C.N.R. ne cura la trasmissione al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed a quello dei lavori pubblici con le osservazioni e valutazioni dei competenti organi del C.N.R. La relazione corredata da un riepilogo, per categorie di spese, sull'impiego dei fondi e integrata a cura dell'Amministrazione centrale del C.N.R. dai dati sulla spesa relativa al personale sarà successivamente pubblicata in riassunto nel Bollettino ufficiale del C.N.R.

Art. 11.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica adotterà le opportune iniziative per pubblicare e divulgare le conoscenze e i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche svolte dal Gruppo, e affinché essi possano essere utilizzati anche nel corso dei lavori, e salvo quanto disposto dai commi successivi, dalle amministrazioni e dagli enti interessati.

Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarità del brevetto sarà riservata al C.N.R., fermo restando il riconoscimento della paternità agli inventori.

Per quanto concerne, invece, le conoscenze ed i risultati derivanti da attività di ricerca svolte in esecuzione di contratti di ricerca o di accordi di collaborazione, i contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati predetti, nonché il deposito degli eventuali relativi brevetti, la cui titolarità dovrà essere attribuita congiuntamente ai contraenti, salvo rinuncia di una delle parti.

Il Gruppo potrà, comunque, utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.

Art. 12.

I rapporti tecnici delle singole unità di ricerca e la documentazione nominativa del lavoro svolto dal personale scientifico e tecnico dovranno essere conservati nell'archivio della segreteria del Gruppo.

Detto archivio sarà trasferito all'archivio del C.N.R. al cessare dell'attività del Gruppo.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ai fini del funzionamento del Gruppo, le norme legislative e regolamentari in vigore per il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
ROMITA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3668)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 giugno 1981.

Recepimento della XXXVI direttiva della commissione CEE e modifica dell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modifiche, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344/77, e successive modificazioni, con il quale si è ritenuto conveniente per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale, elencati nel citato decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni;

Considerato opportuno ammettere l'impiego temporaneo del coccidiostatico denominato Lasalocid sodio, inserito nell'allegato secondo alla direttiva base sugli additivi 70/524/CEE del 23 novembre 1970, già largamente sperimentato in vari Stati membri della CEE;

Vista la XXXVI direttiva della commissione CEE n. 80/1156/CEE del 28 novembre 1980, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 343 del 18 dicembre 1980, con la quale gli allegati I e II della citata direttiva base sugli additivi 70/524/CEE del 23 novembre 1970 sono

stati modificati sia con il variare talune condizioni di impiego della Virginiamicina, sia con il consentire senza limiti di tempo l'uso di alcuni emulsionanti, già largamente sperimentati in molti Stati membri della CEE e sia col prevedere una proroga all'autorizzazione allo impiego tra l'altro del Nosieptide, della Nicarbazina, del Metilclorpindolo metilbenzoquato, del Lasalocid-sodio soprarichiamato, dell'Alofuginone, del 1,2 Propandiolo e del Nitrito di sodio;

Considerato che occorre recepire nell'ordinamento nazionale detta normativa comunitaria;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 marzo 1981;

Visto inoltre il decreto ministeriale 4 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 17 marzo 1981, il quale reca, per un errore di copiatura, condizioni d'impiego della Spiramicina nei succedanei del latte per categorie di animali di età superiore a quella prevista;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I - principi attivi, gruppo *A*) - antibiotici, alla voce Spiramicina, nella colonna « altre disposizioni », le parole « soltanto succedanei del latte » vanno depennate dalla riga in cui si trovano ed annotate di nuovo in corrispondenza di vitelli, capretti e agnelli fino a 6 mesi, nonchè di suinetti fino a 3 mesi;

2) alla parte I - principi attivi, gruppo *A*) - antibiotici, alla voce Virginiamicina, le indicazioni concernenti i suini sono sostituite dalle seguenti:

Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo			
		Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Negli integratori destinati agli allevatori	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)
		ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.
Suinetti	4 mesi	5	200.000	250	250	50
Suini	da più di 4 a 6 mesi	5	40.000	100	100	20

3) alla parte I - principi attivi, gruppo *A*) - antibiotici, per la voce Nosieptide la data 31 dicembre 1980 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1981;

4) alla parte I - principi attivi, gruppo *D*) - coccidiostatici, per le voci Nicarbazina, Metilclorpindolo metilbenzoquato ed Alofuginone, la data 31 dicembre 1980 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1981;

5) alla parte I - principi attivi, gruppo *D*) - coccidiostatici, viene aggiunta la voce Lasalocid sodio, con le seguenti indicazioni e condizioni d'impiego:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Negli integratori destinati agli allevatori	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)		
				ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.	ppm = mg/Kg.		
Lasalocid sodio	$C_{34}H_{53}O_8Na$	Polli da ingrasso	—	75	300.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	30-11-81

6) alla parte IV - emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, per la voce 1,2 Propandiolo, la data 31 dicembre 1980 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1981;

7) agli additivi elencati nella parte IV - emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti vengono aggiunte, per tutti i mangimi destinati a tutte le specie animali, senza particolari condizioni, le seguenti voci: Monostearato di sorbitano, Tristearato di sorbitano, Monolaurato di sorbitano, Monooleato di sorbitano, Monopalmitato di sorbitano;

8) alla parte VI - conservanti, per la voce Nitrito di sodio la data 31 dicembre 1980 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1981.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ad eccezione del numero 2) dell'art. 1 che entrerà in vigore il 1° luglio 1981.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
CAMPAGNOLI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CORTI

(3692)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di giugno 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 229

(3738)

DECRETO 17 giugno 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 col quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di giugno 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 90,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli Istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli

enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 230

(3739)

DECRETO 17 giugno 1981.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di giugno 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 81,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli Istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 giugno 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1981
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 231

(3740)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 giugno 1981.
Proroga dei termini di emanazione delle norme di attuazione ed applicazione e dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario (13) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Considerata la necessità di consentire ai destinatari dello stesso di acquisire una migliore conoscenza delle norme di attuazione ed applicazione e di adeguare le strutture operative alle nuove procedure previste dallo stesso provvedimento;

Ritenuta altresì l'opportunità di accogliere le richieste formulate in tal senso dalle associazioni di categoria e modificare quindi i termini previsti dall'art. 112 per l'emanazione delle circolari di attuazione ed applicazione e l'entrata in vigore del citato provvedimento;

Decreta:

L'art. 112 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » è così modificato:

« Entro il 31 agosto 1981 l'Ufficio italiano dei cambi emanerà le relative circolari di attuazione ed applicazione.

Il presente decreto e le relative circolari di attuazione ed applicazione entreranno in vigore il 21 settembre 1981 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
ARMATO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 22/1981 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Isoptin S - Knoll			*Isoptin* - Knoll		
30 conf 80 mg	20609/1	3.715	30 conf 80 mg	20609/1	3.715
30 conf	20609	2.365	30 conf 40 mg	20609	2.365

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato con il numero redazionale 3552 alla pag. 3797 della *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1981.

(3723)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le sottospecificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia clinica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
diritto internazionale privato.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica ostetrica e ginecologica (Radd.).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica applicata.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica e propedeutica biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3696)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1981, registro n. 46, foglio n. 182, e con decorrenza dalla stessa data, è stato disposto il trasferimento del posto di assistente ordinario, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504 alla cattedra di biologia molecolare della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima unitamente alla titolare dott.ssa Lucia Bovalini.

(3672)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio italiano lavoratori edili stradali, in Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1981, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 340, il dott. Giuseppe Capaldo è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio italiano lavoratori edili stradali (C.I.L.E.S.), in Napoli, in sostituzione del dott. Domenico De Vivo.

(3656)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « Re.Fi.Da. - Società fiduciaria di amministrazione e di revisione in accomandita semplice del dott. Cesaroni Agostino, dott. Bruno Rossi & C. », in Pesaro, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Con decreto 14 maggio 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società « Re.Fi.Da. - Società fiduciaria di amministrazione e di revisione in accomandita semplice del dott. Cesaroni Agostino, dott. Bruno Rossi & C. », in Pesaro, è stata autorizzata ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(3580)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenchi ufficiali delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1981.

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	*Note*
1	Laboratori U.C.B. S.p.a.	Torino, via Stefano Clemente, 8	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 30 gennaio 1981, numero 6047	Modif. denominazione sociale
2	Pharmatec S.p.a.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Carducci, 35	Specialità medicinali	D.M. 22 gennaio 1981, numero 6082	Trasferimento autorizzazione
3	Ismunit - Istituto immunologico italiano a r.l.	Pomezia (Roma), via della Castagnetta	Gammaglobuline umane normali e specifiche, albumina e fibrinogeno	D.M. 30 gennaio 1981, numero 6083	
4	Galenica senese S.r.l.	Siena, via Fontenuova, n. 22/24	Specialità medicinali	D.M. 30 gennaio 1981, numero 6085	Modifica ragione sociale
5	Chemioterapici Milano - Chemil S.r.l.	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 9 marzo 1981, n. 6087	Trasferimento autorizzazione
6	Cilag S.p.a.	Milano, via Cosenza, 5	Specialità medicinali	D.M. 9 marzo 1981, n. 6091	Id.
7	Istituto sierovaccinogeno I.S.I. - S.p.a.	Sant'Antimo (Napoli)	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 27 marzo 1981, numero 6098	Id.
8	Schiapparelli farmaceutici S.p.a.	Torino, corso Belgio, 86	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 9 marzo 1981, n. 6101	Id.
9	Industria farmacologica Serono S.r.l.	Roma, via Casilina, 125	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 24 marzo 1981, numero 6124	Id.
10	Rorer Italiana S.p.a.	San Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 3	Specialità medicinali	D.M. 9 marzo 1981, n. 6104	Id.

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi del provvedimento
1	Lab. Bioch. Guidi S.n.c.	Milano, via Osoppo, 7	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 9 marzo 1981, n. 6089
2	Improfar S.p.a.	Bari, seconda traversa Giulio Petroni, 9	Specialità medicinali	D.M. 9 marzo 1981, n. 6090
3	Ellea S.r.l.	Milano, via Schiapparelli, 1	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 9 marzo 1981, n. 6093
4	Ist. italiano chimico biologico S.p.a.	Roma, via Ascoli Piceno, 19	Spec. medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 9 marzo 1981, n. 6094

(3618)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 8 maggio 1981, n. **147.**

Art. 3, lettera m, della legge 5 agosto 1978, n. 457, decreto ministeriale 24 marzo 1981, n. 90. Applicazione dei limiti massimi di costo per i programmi di edilizia sovvenzionata.

Ai signori presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di governo presso le regioni

Agli assessori regionali competenti per i programmi di edilizia residenziale pubblica

Ai signori provveditori regionali alle opere pubbliche

e, per conoscenza:

Ai signori presidenti degli I.A.C.P.

Ai signori presidenti di consorzi regionali degli Istituti autonomi per le case popolari

All'ANCI - Associazione nazionale comuni d'Italia

All'ANIACAP - Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari

1. — Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1981, n. 90, sono stati fissati i nuovi limiti massimi di costo da osservare negli interventi di edilizia sovvenzionata. Nell'ambito di tali limiti ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 4, lettera *g*), della legge n. 457/78, dovrà ora provvedere a definire i costi massimi ammissibili, dandone contestuale comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale. Nel contempo è stato costituito presso il segretariato generale del C.E.R. l'« Osservatorio costi » che ha tra l'altro lo scopo di avviare un approfondimento della tematica dei costi anche alla luce dell'esperienza svolta e dei risultati che daranno le ricerche avviate sull'argomento dal C.E.R., in vista di una possibile riconsiderazione complessiva del meccanismo di determinazione dei massimali, ivi compresa la determinazione per fasce territoriali.

Nella seduta del 29 aprile 1981, il comitato esecutivo del C.E.R., anche per aderire ai voti espressi in precedenti sedute, ha deliberato di fornire i presenti chiarimenti in merito alle innovazioni più salienti introdotte dal citato decreto.

2. — Rispetto ai precedenti decreti quello attuale, oltre ad aggiornare il costo di costruzione, contiene alcune modifiche che qui di seguito si sottolineano.

Si può rilevare innanzitutto che il costo di costruzione, è stato aggiornato, rispetto al decreto ministeriale 23 novembre 1979, n. 13052, di una percentuale diversificata del 34,7%, 36,5%, 38,3% rispettivamente per le tre fasce territoriali *A*, *B*, e *C*, in quanto si è rilevato che le differenziazioni tra i vari ambiti territoriali non risultano così marcate come ritenuto in precedenza.

Con l'art. 5 si prevede una diversa articolazione delle maggiorazioni consentite, rispetto a quanto determinato nel decreto ministeriale 15 luglio 1980, n. 137.

E' stato infatti eliminato il tetto massimo complessivo già definito nel limite del 40%, in quanto si è ritenuto:

che le maggiorazioni di cui alle voci *b*), *c*) e *d*) debbano in ogni caso essere applicate se ricorrono le condizioni previste;

che la maggiorazione di cui al punto *a*), elevata dal 5% al 10%, sia da applicare in rapporto agli effettivi maggiori costi che scaturiscono da una progettazione antisismica del manufatto;

che infine la maggiorazione di cui al punto *e*) — che ha assorbito quella di cui ai punti *e*), *f*) e *g*) del decreto ministeriale n. 137 citato — debba essere applicata in relazione alle diversificate esigenze che si presentano all'interno delle Regioni.

3. — Al fine di assicurare una corretta applicazione di tali maggiorazioni, si ritiene opportuno qui di seguito evidenziare i criteri da seguire.

La maggiorazione di cui al punto *a*) può essere applicata entro il limite massimo del 10% e del 7% per abitazioni progettate e costruite in funzione della normativa antisismica rispettivamente vigente per la 1ª e la 2ª categoria.

La maggiorazione fino al 25% prevista al punto *e*) deve essere oggetto di un'attenta applicazione da parte delle regioni. Essa infatti è stata inserita in relazione ad una molteplicità di fattori che oggettivamente determinano una differenziazione territoriale dei costi anche nell'ambito della stessa Regione; fattori che possono essere valutati soltanto in sede di programmazione e attuazione degli interventi.

I fattori più evidenti che possono portare all'applicazione di questa maggiorazione, secondo peraltro quanto già fissato al punto *e*), vengono di seguito sintetizzati.

Si è anzitutto tenuto conto che le previsioni di molti strumenti urbanistici comunali comportano, per una non attenta valutazione sul piano economico delle scelte effettuate, soluzioni più onerose rispetto a quelle compatibili con la normale attività di edilizia residenziale pubblica. E' il caso, ad esempio, di interventi per i quali l'incidenza delle fondazioni e delle sistemazioni esterne è notevole a causa di scelte obbligate o non sufficientemente approfondite per quanto attiene agli aspetti geotecnici e morfologici delle aree.

Mentre — ad evitare per quanto possibile che nel futuro tali inconvenienti abbiano a ripetersi — su tali aspetti il C.E.R. ha in corso di definizione apposita direttiva, si ritiene che nell'attuale momento, onde non rallentare i programmi in corso, iniziative progettuali che richiedano maggiori oneri per le cause sopra indicate possano essere portate in appalto facendo ricorso a quota parte della maggiorazione del 25%.

Relativamente poi agli aspetti tipologici e costruttivi si osserva che talune tipologie — per il rispetto di normative specifiche (ad esempio di sicurezza dettate dai VV.FF. di rispetto delle barriere architettoniche o relative ai requisiti ambientali) o per particolari prescrizioni degli strumenti urbanistici — comportano maggiori oneri: anche in questo caso si può fare ricorso all'applicazione della maggiorazione in questione.

Analoga applicazione può essere consentita per gli interventi di limitata dimensione o che prevedano tecnologie costruttive avanzate, finalizzate alla riduzione dei tempi di realizzazione, al miglioramento della qualità del prodotto edilizio, al contenimento dei costi di gestione e al risparmio energetico.

Sempre in applicazione della lettera *e*) le regioni potranno, anche in via preliminare, aumentare i massimali di costo in aree geografiche predeterminate, per tener conto di situazioni specifiche riconducibili a fattori territoriali — come in alcuni casi si verifica nelle zone di montagna e nelle isole — e di anormali situazioni di mercato.

Quando in sede di programmazione non siano state valutate le condizioni per far luogo in tutto o in parte alla maggiorazione di che trattasi, essa potrà essere autorizzata dalla Regione di volta in volta in sede di progettazione su motivata richiesta dell'ente attuatore.

4. — Per quanto attiene ai costi per interventi di recupero (art. 9) si richiama l'attenzione sulla variazione apportata per gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 31, lettera *b*) della legge n. 457/78) per i quali il limite di costo è stato elevato dal 40% al 60% del C.I. fissato dall'art. 3. Si precisa che agli interventi predetti sono anche applicabili le maggiorazioni previste dall'art. 5.

5. — A completamento dei chiarimenti sulle innovazioni apportate con il decreto ministeriale n. 90, si ritiene di dover richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo sulla stretta connessione esistente tra problema generale del contenimento dei costi, cui le procedure in esame sono direttamente preordinate, e sistemi e criteri d'appalto.

Infatti, in un momento come quello attuale che vede un processo inflattivo di notevoli proporzioni, non può trascurarsi, in sede di indizione delle gare, nessuno degli aspetti che, a lavori ultimati, concorreranno a determinare il risultato dello appalto e in definitiva il suo costo.

Vale quindi la pena di richiamare specificamente le norme recate dagli articoli 4 e 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, la prima diretta per l'appunto agli operatori di edilizia

residenziale pubblica, per gli interventi di una certa complessità, la seconda, di portata più generale, applicabile a tutti gli interventi, ma pure richiamata nella precedente.

In sostanza, con l'art. 24, lettera *b*), citato, il legislatore non lega più l'aggiudicazione al solo prezzo d'appalto (e quindi a un ribasso puro e semplice), pur ovviamente non trascurandolo, ma introduce il concetto di « offerta economicamente più vantaggiosa » quale risulta da una pluralità di elementi indicati, a titolo esemplificativo, dalla norma stessa.

E' evidente che una più larga applicazione di tale nuovo sistema-criterio di aggiudicazione non potrà non portare a risultati positivi sia per l'intrinseca sua validità mirante al complessivo risultato dell'appalto, sia per motivi derivanti dall'attuale congiuntura poichè ben difficilmente con tale sistema le gare potranno andare deserte.

Qualora per ragioni particolari si ritenga, tuttavia, di dover seguire altri criteri di aggiudicazione, le stazioni appaltanti dovranno curare che fin dal preavviso di gara sia chiaramente indicata la possibilità di un'immediata ripetizione della stessa, in caso di mancate offerte; ciò allo scopo di evitare la reiterazione di alcune parti almeno del procedimento.

Nel caso di gare andate deserte queste possono essere immediatamente ripetute — in aumento o aggiornando la base d'asta entro la maggiorazione fino al 25% —, qualora ovviamente non sia ritenuto opportuno applicarla in sede di primo esperimento, e sempre in relazione all'esistenza delle condizioni sopra specificate.

In tale ipotesi l'autorizzazione della regione ai sensi dello art. 15 legge n. 1, sarà data prima del nuovo appalto unitamente all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Si richiama poi la lettera *a*) dell'art. 5 della stessa legge n. 584, che prevede il ricorso alla trattativa privata subito dopo l'esperimento della prima gara andata deserta.

L'articolazione dei costi così come viene a delinearsi in applicazione del decreto n. 90, delle determinazioni regionali e della presente circolare, si ritiene possa rispondere alle differenziate situazioni nazionali oltre che alle complesse esigenze progettuali e non costituire — come in passato si è purtroppo in alcuni casi verificato — un ostacolo al sollecito espletamento delle gare di appalto.

Il Ministro: NICOLAZZI

(3675)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni di esami per procuratore legale, sessione 1981

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1981, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1981;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1981, sono costituite come appresso:

1) CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Bora dott. Lodovico, consigliere della corte d'appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Lucentini dott. Sergio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona;

Alleva prof. Piergiovanni, nato ad Ascoli Piceno il 28 aprile 1946, dell'Università degli studi di Urbino;

Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona;

Mongardo avv. Enrico, nato ad Ancona il 18 dicembre 1918, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

De Rubertis dott. Rodolfo, consigliere della corte d'appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Di Filippo dott. Silvio, procuratore della Repubblica, tribunale di Ancona;

Mariucci prof. Luigi, nato a Sansepolcro il 3 marzo 1947, dell'Università degli studi di Urbino;

Sette avv. Maurizio, nato a Roma il 29 aprile 1935, dell'ordine di Ancona;

Fedecostante avv. Claudio, nato ad Ancona il 25 febbraio 1938, dell'ordine di Ancona.

2) CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Antonucci dott. Giacomo, consigliere della corte d'appello di Bari.

Componenti effettivi:

Carlucci dott. Giulio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;

Veneto prof. Gaetano, nato a Bari il 28 maggio 1940, dell'Università degli studi di Bari;

Stella avv. Salvatore, nato a Regalbuto il 13 novembre 1924, dell'ordine di Bari;

Spagnolo avv. Vincenzo, nato a Bari il 10 luglio 1931, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Francabandera dott. Ubaldo, consigliere corte d'appello di Bari.

Componenti supplenti:

Azzone dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;

Ruggiero prof. Giuseppe, nato a Bitonto il 28 gennaio 1928, dell'Università di Bari;

Lofoco avv. Pasquale, nato a Bari il 9 agosto 1921, dell'ordine di Bari;

Barile avv. Raffaele, nato ad Irsina il 18 maggio 1934, dell'ordine di Bari.

3) CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Zanardi dott. Nerio, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Passarelli dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna;

Tagliarini prof. Francesco, nato a Lecco il 5 novembre 1935, dell'Università degli studi di Bologna;

Bottoni avv. Luigi Alberto, nato a Bologna il 25 luglio 1935, dell'ordine di Bologna;

Mazzone avv. Rosa, nata ad Aversa il 9 dicembre 1929, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Materazzo dott. Angelo, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Oddone dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna;

Bosello prof. Furio, nato a Forlì il 25 aprile 1934, dell'Università degli studi di Bologna;

Lui avv. Carlo Alberto, nato a Gonzaga il 23 marzo 1927, dell'ordine di Bologna;

Cristoni avv. Claudio, nato a Crevalcore il 25 dicembre 1938, dell'ordine di Bologna.

4) CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Falcone dott. Marcello, consigliere di corte d'appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Consolo dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia;

Guarneri prof. Attilio, nato a Cremona il 1° marzo 1946, dell'Università degli studi di Parma;

Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;

Frigo avv. Giuseppe, nato a Brescia il 30 marzo 1935, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Nuovo dott. Raffaele, consigliere della corte d'appello di Brescia.

Componenti supplenti:

Trovato dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia;

Lanzi prof. Alessio, nato a Genova il 25 agosto 1949, dell'Università degli studi di Parma;

Gorlani avv. Innocenzo, nato a Brescia il 29 luglio 1937, dell'ordine di Brescia;

Onofri avv. Giuseppe, nato a Brescia il 23 ottobre 1934, dell'ordine di Brescia.

5) CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Olla dott. Giovanni, consigliere della corte d'appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari;

Sitzia prof. Francesco, nato a Cagliari il 26 aprile 1947, dell'Università di Cagliari;

Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;

Mandas avv. Giovanni, nato a Cagliari il 27 settembre 1922, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Porcella dott. Antonio, presidente di sezione del tribunale di Cagliari.

Componenti supplenti:

Melis dott. Franco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari;

Satta prof. Fausto, nato a Nuoro il 15 gennaio 1923, dell'Università degli studi di Cagliari;

Massacci avv. Franco, nato a Q. S. Elena il 18 luglio 1916, dell'ordine di Cagliari;

Abis avv. Angelo, nato Villasor il 17 marzo 1918, dell'ordine di Cagliari.

6) CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Albanese dott. Carlo, presidente di sezione della corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Pierantoni dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta;

Ziccone prof. Guido, nato a Taurianova il 1° marzo 1938, dell'Università degli studi di Catania;

Zoda avv. Luigi, nato a Caltanissetta il 12 agosto 1927, dell'ordine di Caltanissetta;

Siciliano avv. Filippo, nato a Pietraperzia l'8 settembre 1922, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Testaquatra dott. Angelo, consigliere della corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Sicari dott. Filippo, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori di Caltanissetta;

Alì prof. Michele, nato a Catania il 29 marzo 1940, dell'Università degli studi di Catania;

Lupo avv. Michele, nato a Caltanissetta il 21 dicembre 1940, dell'ordine di Caltanissetta;

Mammana avv. Vittorio, nato a Cagliari il 7 maggio 1936, dell'ordine di Caltanissetta.

7) CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Vitale dott. Rocco Aldo, consigliere della corte d'appello di Catania.

Componenti effettivi:

Marino dott. Gaetano, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catania;

Arcidiacono prof. Luigi, nato a Napoli il 27 gennaio 1936, dell'Università degli studi di Catania;

Magnano S. Lio avv. Antonio, nato a Catania il 10 giugno 1924, dell'ordine di Catania;

Ingrascì avv. Carlo, nato a Caltanissetta l'11 luglio 1918, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Piazza dott. Giacomo, consigliere della corte d'appello di Catania.

Componenti supplenti:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della corte d'appello di Catania;

Marino prof. Ignazio, nato a Messina l'11 settembre 1942, dell'Università degli studi di Catania;

Leo avv. Gaetano, nato a Catania il 10 gennaio 1936, dell'ordine di Catania;

Morano avv. Giuseppe, nato a Rosarno il 19 settembre 1931, dell'ordine di Catania.

8) CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Mari dott. Franco, consigliere di corte d'appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Belmonte dott. Francesco, avvocato generale presso la corte d'appello di Catanzaro;

Gullo prof. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;

Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'ordine di Catanzaro;

Barbieri avv. Francesco Saverio, nato a Catanzaro il 19 dicembre 1913, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Isabella dott. Francesco, consigliere di corte d'appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Pudia dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro;

D'Agostino prof. Alfredo, nato a Guardavalle il 9 agosto 1924, dell'Università degli studi di Messina, residente a Vibo Valentia;

Paparo avv. Aldo, nato a Gasperina il 29 gennaio 1923, dell'ordine di Catanzaro;

Viotti avv. Gennaro, nato a Catanzaro il 1° aprile 1934, dell'ordine di Catanzaro.

9) CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

De Castello dott. Rainero, presidente di sezione della corte d'appello di Firenze.

Componenti effettivi:

La Cava dott. Vittorio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze;

Tondo prof. Salvatore Antonio, nato a Lequile il 6 settembre 1931, dell'Università degli studi di Firenze;

Fanfani avv. Paolo, nato a Sarzana il 14 marzo 1933, dell'ordine di Firenze;
Guidotti avv. Alfredo, nato a Firenze il 21 marzo 1930, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte d'appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Guttadauro dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze;
Palazzo prof. Francesco, nato a Firenze il 9 ottobre 1947, dell'Università degli studi di Firenze;
Drago avv. Umberto, nato a La Spezia il 2 ottobre 1933, dell'ordine di Firenze.
Galati avv. Elio, nato a S. Nicola da Crissa il 27 febbraio 1935, dell'ordine di Firenze.

10) CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Saitta dott. Placido, presidente di sezione della corte d'appello di Genova.

Componenti effettivi:

Perrazzelli dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Genova;
Pisa prof. Paolo, nato a Sanremo il 13 luglio 1948, dell'Università degli studi di Genova;
Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;
Botto avv. Guido, nato a Venezia il 30 giugno 1936, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Ferri dott. Marte, consigliere della corte d'appello di Genova.

Componenti supplenti:

Sossi dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Genova;
Schiano di Pepe prof. Giorgio, nato a Genova il 5 novembre 1942, dell'Università degli studi di Genova;
Bonavera avv. Giacomo, nato a Genova il 1° marzo 1923, dell'ordine di Genova;
Polleri avv. Vittorio, nato a Genova il 6 luglio 1921, dell'ordine di Genova.

11) CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Leombruno dott. Costantino, cons. pretore de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Abrugiati dott Anton Aldo, procurato della Repubblica presso il tribunale di Chieti;
Pettinicchio prof. Bruno Luciano, nato a Serracapriola il 10 dicembre 1935, ISEF L'Aquila;
Marinucci avv. Ugo, nato a L'Aquila il 12 marzo 1896, dell'ordine de L'Aquila;
Giammaria avv. Giacomo, nato a Tornimparte il 12 febbraio 1937, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Panaccione dott. Mario, presidente tribunale di Avezzano.

Componenti supplenti:

Piccioli dott. Gianlorenzo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila;
Smiroldo prof. Antonino, nato a Messina il 19 dicembre 1938, dell'Università degli studi di Teramo;
Totani avv. Franco, nato a L'Aquila il 18 febbraio 1938, dell'ordine de L'Aquila;
Colagrande avv. Angelo, nato a Roma il 10 aprile 1939, dell'ordine de L'Aquila.

12) CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Angelelli dott. Domenico, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Leccisi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Sacco prof. Piero, nato a S. Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;
Tondi avv. Renato, nato a Zollino il 5 luglio 1920, dell'ordine di Lecce;
Petrucci avv. Rodolfo, nato a Calimera il 15 aprile 1931 dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Bianco dott. Luigi, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Stasi dott. Alessandro, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Tarantino prof. Antonio, nato a Sternatia il 4 marzo 1934, dell'Università degli studi di Lecce;
Salvatore avv. Gaetano, nato a Castrignano dei Greci il 3 giugno 1919, dell'ordine di Lecce;
Mormando avv. Vittorio, nato a Lecce il 15 ottobre 1938 dell'ordine di Lecce.

13) CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

De Sarro dott. Giacomo, presidente di sezione della corte d'appello di Messina.

Componenti effettivi:

Iannelli dott. Salvatore, procuratore della Repubblica di Patti;
Basile prof. Massimo, nato a Scaletta Zanclea il 20 febbraio 1943, dell'Università degli studi di Messina;
Cacciola avv. Ugo, nato a Messina il 10 febbraio 1922, dell'ordine di Messina;
Sibilla avv. Domenico, nato a New York l'8 maggio 1910, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Raneri dott. Enrico, consigliere della corte d'appello di Messina.

Componenti supplenti:

Sisci dott. Rocco, sostituto procuratore della Repubblica di Messina;
Alagna prof. Sergio, nato a Messina il 31 luglio 1945, dell'Università degli studi di Messina;
Barbera avv. Salvatore, nato a Messina il 27 novembre 1934, dell'ordine di Messina;
Romeo avv. Francesco, nato a Nizza di Sicilia il 10 agosto 1921, dell'ordine di Messina.

14) CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Buggè dott. Alberto, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Bonelli dott. Giovanni Battista, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Luzzatto prof. Riccardo, nato a Milano il 6 aprile 1935, dell'Università degli studi di Milano;
Bonatti avv. Rinaldo, nato a Milano il 4 novembre 1933, dell'ordine di Milano;
Certo avv. Candeloro, nato a S. Pier Niceto il 24 novembre 1923, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Maggiulli dott. Italo, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

D'Ambrosio dott. Gerardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Fumagalli Carulli prof. Ombretta, nata a Meda il 5 marzo 1944, dell'Università Cattolica Milano;
Cenderelli avv. Aldo, nato a Milano il 12 marzo 1937, dell'ordine di Milano;
Viscardi avv. Augusto, nato a Taranto il 21 febbraio 1937, dell'ordine di Milano.

15) CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

Del Matto dott. Ugo, presidente di sezione della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Sant'Elia dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;
Patalano prof. Vincenzo, nato a Napoli il 18 aprile 1941, dell'Università degli studi di Napoli;
Zevola avv. Luigi, nato a Napoli il 2 ottobre 1909, dell'ordine di Napoli;
Della Pietra avv. Gioacchino, nato a Napoli il 12 marzo 1935, dell'ordine di Napoli.

Presidente effettivo:

Boccassini dott. Mauro, consigliere della corte d'appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Valanzuolo dott. Enrico, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Rascio prof. Raffaele, nato a Napoli il 20 ottobre 1931, dell'Università degli studi di Napoli;
Coppola avv. Antonio, nato a Bacoli il 3 agosto 1934, dell'ordine di Napoli;
Cricrì avv. Eugenio, nato a Pomigliano d'Arco, il 3 ottobre 1936, dell'ordine di Napoli.

16) CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Micela dott. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Conti dott. Carmelo, avvocato generale presso la corte di appello di Palermo;
Palazzo prof. Antonio, nato a Palermo il 21 febbraio 1937, dell'Università degli studi di Palermo.
Calì Fazio avv. Domenico, nato a Ventimiglia di Sicilia il 29 ottobre 1928, dell'ordine di Palermo;
Bonomonte avv. Filippo, nato a Palermo il 21 febbraio 1936, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

D'Antoni dott. Francesco, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Agnello dott. Gioacchino, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;
Sammartino prof. Salvatore, nato a Ravanusa il 2 gennaio 1946, dell'Università degli studi di Palermo;
Cottone avv. Giuseppe, nato a New York il 1° marzo 1915, dell'ordine di Palermo;
Musacchia avv. Pasqualino, nato a Sambuca di Sicilia il 2 marzo 1941, dell'ordine di Palermo.

17) CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Tentori Montalto dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Barberini prof. Giovanni, nato a Roma il 22 luglio 1932, dell'Università degli studi di Perugia;
Franchi avv. Carlo Alberto, nato a Perugia il 19 aprile 1940, dell'ordine di Perugia;
Tarantini avv. Giovanni, nato a Perugia il 18 dicembre 1938, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Morani dott. Giovanni, consigliere corte d'appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Ariotti dott. Alfredo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia;
Corsaro prof Luigi, nato a Isca Ionio il 23 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Perugia;
Santini avv. Gian Carlo, nato a Fermo il 13 maggio 1919, dell'ordine di Perugia;
Guerrieri avv. Luigi, nato a Perugia il 16 aprile 1928, dell'ordine di Perugia.

18) CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Nesti dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Giannotta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Potenza;
Melillo prof. Generoso, nato a Napoli l'8 giugno 1935, dell'Università degli studi di Napoli, ivi residente;
Petrullo avv. Francesco, nato a Savoia di Lucania il 4 maggio 1922, dell'ordine di Potenza;
Leopardi avv. Luigi, nato a Tramutola il 2 maggio 1915, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Stella dott. Roberto, presidente di sezione del tribunale di Potenza.

Componenti supplenti:

Del Corso dott. Francesco, procuratore generale del tribunale dei minorenni di Potenza;
Dal Negro prof. Gaetano, nato a Bussolengo il 18 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli, quivi residente;
Falcone avv. Rocco, nato a Corleto Perticara il 9 giugno 1926, dell'ordine di Potenza;
Sarli avv. Antonio, nato a Tolve il 12 aprile 1924, dell'ordine di Potenza.

19) CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Mancuso dott. Filippo, presidente di sezione della corte d'appello di Roma.

Componenti effettivi:

Scorza dott. Franco, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma;
Dinacci prof. Ugo, nato a S. Maria C.V. il 12 aprile 1931, dell'Università degli studi di Padova, residente in Roma;
Maceratini avv. Giulio, nato a Roma il 13 febbraio 1938, dell'ordine di Roma;
Martuccelli avv. Carlo, nato a Catanzaro il 2 giugno 1937, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Rocchi dott. Alfredo, consigliere della corte d'appello di Roma.

Componenti supplenti:

De Gregorio dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma;
Mantuano prof. Ginesio, nato a Priverno il 10 maggio 1937, dell'Università degli studi di Macerata, residente in Roma;
Distefano avv. Francesco, nato a Palermo il 4 settembre 1931, dell'ordine di Roma;
Sanino avv. Mario, nato a Roma il 3 maggio 1938, dell'ordine di Roma.

20) CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Marcarino dott. Mario, presidente di sezione della corte d'appello di Torino.

Componenti effettivi:

Rosso dott. Severino, avv. generale presso la corte d'appello di Torino;
Marini prof. Giuliano, nato a Pola il 5 febbraio 1935, dell'Università degli studi di Torino;
Simonetti avv. Angelo, nato a S. Giuseppe Jato il 2 gennaio 1920, dell'ordine di Torino;
Ledda avv. Giancarlo, nato a Napoli il 20 maggio 1931, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Caccia dott. Silvio, presidente di sezione della corte d'appello di Torino.

Componenti supplenti:

Luise dott. Ugo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino;
Bertolino prof. Rinaldo, nato a Torino il 19 maggio 1940, dell'Università degli studi di Torino;
Fogliano avv. Carlo, nato a Biella il 20 maggio 1932, dell'ordine di Torino;
Tardy avv. Marcello, nato a Torino il 20 febbraio 1931, dell'ordine di Torino.

21) CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

Caruso dott. Vincenzo, presidente di sezione della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Ierimonte dott. Pasquale, procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Mattioni prof. Angelo, nato a Cittaglio il 22 ottobre 1935, dell'Università degli studi di Trento;
Moser avv. Tullio, nato a Trento il 28 dicembre 1939, dell'ordine di Trento;
Eghenter avv. Nino, nato a Trento il 17 aprile 1927, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Gioja dott. Onofrio, consigliere della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

De Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trento;
Scotti Camuzzi prof. Sergio, nato a Capiago Intimiano il 13 marzo 1937, dell'Università degli studi di Trento;
Gregori avv. Claudio, nato a Pavia il 21 ottobre 1941, dell'ordine di Trento;
Dolzani avv. Carlo, nato a Vienna il 2 luglio 1911, dell'ordine di Trento.

22) CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Petris dott. Stefano, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Ballarini dott. Umberto, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Trieste;
Impallomeni prof. Giovanni Battista, nato a Il Cairo il 3 ottobre 1926, dell'Università degli studi di Trieste;
De Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste;
Devescovi avv. Ezio, nato a Trieste il 22 giugno 1923, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Salerno dott. Gaspare, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti supplenti:

Coassin dott. Claudio, sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Trieste;
Gregori prof. Giorgio, nato a Trento il 19 settembre 1943, dell'Università degli studi di Trieste;
Romano avv. Fernando, nato a Napoli il 2 gennaio 1921, dell'ordine di Trieste;
Pasino avv. Angelo, nato a Genova il 30 maggio 1933, dell'ordine di Trieste.

23) CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Gui dott. Mario, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Tiribilli dott. Giancarlo, sostituto procuratore generale, presso la corte di appello di Venezia;
Partesotti prof. Giulio, nato a Padova il 3 luglio 1937, dell'Università degli studi di Venezia;
Gradenigo avv. Giuseppe, nato a Venezia il 20 ottobre 1922, dell'ordine di Venezia;
Vassallo avv. Eugenio, nato a Padova il 18 novembre 1941, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Nunziante dott. Luigi, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Fortuna dott. Ennio, sostituto procuratore generale, presso la corte d'appello di Venezia;
Calvi prof. Alessandro, nato a Pederobba il 26 gennaio 1934, dell'Università degli studi di Padova;
Pezzoni avv. Francesco, nato a Mirano il 23 dicembre 1922, dell'ordine di Venezia;
Brighenti avv. Dante Paolo, nato a Venezia l'11 gennaio 1937, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1981 è di lire 17.000.000 (diciassettemilioni) sul cap. 1094.

Roma, addì 6 maggio 1981

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1981
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 208

(3676)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Con decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1981, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 154, è stata costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

STORIA DELL'ARTE ISLAMICA
Gruppo n. 124

Scerrato prof. Umberto, Università di Roma;
Raspi Serra prof. Giuseppina, Università di Salerno;
Bologna prof. Ferdinando, Università di Napoli;
Bettini prof. Sergio, Università di Padova;
Peroni prof. Adriano, Università di Pavia.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1981, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 155, è stata costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo:

LINGUA E LETTERATURA TURCA
Gruppo n. 140

Pistarino prof. Geo, Università di Genova;
Manselli prof. Raoul, Università di Roma;
Giunta prof. Francesco, Università di Palermo;
Vitti Stamatio prof. Mario, Università di Palermo;
Zampolli prof. Antonio, Università di Pisa.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(3670)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare in Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 15 giugno 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del maggio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1981, registro n. 3, foglio n. 125, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979, da destinare in Lombardia.

(3511)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 7 giugno 1981 al Bollettino ufficiale del febbraio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1981, registro n. 8, foglio n. 194, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979, da destinare nel Piemonte.

(3512)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Vittone Luigi, nato a Biella il 15 novembre 1938 . . . punti 98 su 100
Frati Corrado, nato a Siena il 26 settembre 1941 . . . » 95 »
Aulisa Luigi, nato a Manfredonia (Foggia) il 7 aprile 1941 . . . » 90 »
Di Iorio Saverio, nato a Macchia Valfortore il 10 dicembre 1942 . . . » 90 »
Piccardo Giuseppe, nato a Genova-Sestri il 12 ottobre 1931 . . . » 88 »
Patrone Pasquale, nato a Napoli il 10 luglio 1944 . . . » 85 »
Bisignini Giuseppe, nato a Maranello il 29 gennaio 1938 . . . punti 80 su 100
Gallina Francesco, nato a Messina il 24 luglio 1944 . . . » 80 »
Campanella Marcello, nato a Palermo il 28 ottobre 1943 . . . » 75 »
Torrone Benito, nato a Controne il 25 giugno 1935 . . . » 75 »
Zarrella Mario, nato ad Asti il 4 aprile 1939 . . . » 75 »
Cavaleri Francesco, nato a Genova il 19 novembre 1926 . . . » 72 »
Damiani Luigi, nato a Scheggia il 28 giugno 1938 . . . » 72 »
Caputo Giacomo, nato a Colliano il 21 dicembre 1937 . . . » 70 »
Lorusso Diego, nato ad Altamura il 18 gennaio 1940 . . . » 70 »
Mirone Antonio, nato a Catania il 22 ottobre 1941 . . . » 70 »
Sposato Nicola, nato a Oppido Mamertina il 5 ottobre 1941 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3146)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 144, il dott. Felice Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia che si terrà a Roma il giorno 24 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Luigi Giannico rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 139, il prof. Serafino Tambuscio, primario dell'ente ospedaliero di Sarnico, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 24 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Alessandro Bonetti rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 143, il dott. Egidio Ruggieri, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia che si terrà a Roma il giorno 24 febbraio 1981, in sostituzione della dott.ssa Gina Malpede De Santis rinunciataria.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 137, il dott. Liborio Falanga, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 25 febbraio 1981, in sostituzione del dott. Gennaro Niglio rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 138, la dott.ssa Elvira Schilirò Mariuzzo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 24 febbraio 1981, in sostituzione del dott. Bruno Giorgi rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 160, il prof. Dante Oricchio, primario dell'ente ospedaliero C. Forlanini di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 17 marzo 1981, in sostituzione del prof. Armando Virgili rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 136, il prof. Alfredo Dino Bonsignore, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro che si terrà a Roma il 10 aprile 1981, in sostituzione del prof. Edoardo Gaffuri rinunciatario.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 135, il dott. Giuseppe Mazzotti, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione 1978, che si terrà a Roma il giorno 20 giugno 1979, in sostituzione del dott. Vincenzo Viola rinunciatario.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 159, la dott.ssa Anna Camera, consigliere del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 23 gennaio 1981, in sostituzione della dott.ssa Rosa De Vita rinunciataria.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 145, il prof. Ignazio Sforza, primario degli ospedali riuniti di Jesi, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 19 marzo 1981, in sostituzione del prof. Giancarlo Cattini rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 147, il prof. Francesco Cicala, primario dell'ente ospedaliero di Vallo della Lucania, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria che si terrà a Roma il giorno 31 marzo 1981, in sostituzione del prof. Giuseppe Cocozza rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 141, il prof. Riccardo Rossi, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Milano, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 4 aprile 1981, in sostituzione del prof. Sergio Abeatici rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 140, il prof. Giampaolo Gelli primario dell'ente ospedaliero di La Spezia, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria che si terrà a Roma il giorno 31 marzo 1981, in sostituzione del prof. Domenico Angelo Italo Forte rinunciatario.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 146, il prof. Sandro Fioravanti, primario dell'ente ospedaliero di Osimo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia che si terrà a Roma il giorno 12 marzo 1981, in sostituzione del prof. Giovanni Gardella rinunciatario.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1981, registro n. 3 Sanità, foglio n. 142, il prof. Carlo Alberto Montagnani, primario dell'IRASPS - ospedale nuovo R. Margherita di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 9 aprile 1981, in sostituzione del prof. Gianfranco Raimondi rinunciatario.

(3149)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare - ruolo medici) per l'anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 20 Difesa, foglio n. 113, concernente il concorso per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (Corpo sanitario della Marina militare - ruolo medici), anno accademico 1980-81;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 265, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare di 1/10 il numero dei posti da conferire ai concorrenti, elevandoli da cinque a sei;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' stata approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare - ruolo medici), anno accademico 1980-81:

1)	Mainardi Giovanni, nato il 18 marzo 1961	punti	28,833
2)	Liumbruno Giancarlo Mario, nato il 16 aprile 1961	»	27,437
3)	D'Ambrosio Francesco Paolo, nato il 13 gennaio 1962	»	26,214
4)	Leccese Giorgio, nato il 14 novembre 1961	»	24,904
5)	Gaudioso Fabio, nato il 27 marzo 1962	»	23,875
6)	Durno Maurizio, nato il 13 marzo 1961 .	»	22,333
7)	Oliva Geremia, nato il 13 settembre 1961 .	»	22,000
8)	Tanda Paolo, nato il 28 febbraio 1962 . .	»	21,312
9)	D'Arcangelo Ugo, nato il 10 dicembre 1961	»	20,249
10)	Saso Maurizio, nato il 5 settembre 1961	»	20,166
11)	Pinto Maurizio, nato il 6 marzo 1961 . .	»	20,000
12)	Augenti Giuseppe, nato il 1° maggio 1961 .	»	19,750
13)	Fiusco Cosimo, nato il 23 agosto 1960 .	»	19,666
14)	De Simone Vincenzo, nato il 7 novembre 1961	»	18,895

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentato di 1/10 ai sensi dell'art. 8 del testo unico, n. 98, e successive modificazioni, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati nel seguente ordine di graduatoria:

1)	Mainardi Giovanni	punti	28,833
2)	Liumbruno Giancarlo Maria	»	27,437
3)	D'Ambrosio Francesco Paolo	»	26,214
4)	Leccese Giorgio	»	24,904
5)	Gaudioso Fabio	»	23,875
6)	Durno Maurizio	»	22,333

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi del 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze, facoltà di medicina e chirurgia del Corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1980-81, dal 1° novembre 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 92

(3136)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto P.G.R. n. 9P/SAN.PV, in data 10 dicembre 1980, con il quale sono stati indetti i concorsi a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia, da conferire mediante procedura riservata ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il successivo decreto P.G.R. n. 91/SAN.PV, in data 11 dicembre 1980, con il quale è stata disposta l'ammissione ai concorsi riservati per le rispettive sedi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalle su richiamate norme di legge;

Viste le designazioni e proposte pervenute al servizio del medico provinciale di Pavia dagli organi ed enti interessati;

Ritenuto di dover procedere alla formale costituzione della commissione giudicatrice unica dei concorsi di cui trattasi;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 2 del proprio decreto 30 luglio 1980, n. 324, concernente la delega di firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice unica dei concorsi riservati di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Morone prof. Carlo, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Pavia;

Zucca dott. Gino, primario di medicina generale dell'ente ospedaliero Broni-Stradella;

Chiesa dott.ssa Angela, funzionario medico della regione Lombardia;

Nai dott. Giacomo, medico condotto del comune di Zinasco;

Nitti dott. Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Segretario:

Bolis geom. Mauro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le prove d'esame avranno luogo in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, sugli albi pubblici della prefettura di Pavia e del servizio medico provinciale di Pavia e, per otto giorni consecutivi, sugli albi pretori dei comuni interessati.

Pavia, addì 13 marzo 1981

p. *Il presidente*: RUBERTO

(3223)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 1981, n. 4.

Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'*8 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Art. 1.
Finalità

Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo, la provincia pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire il sorgere di nuove imprese industriali, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione delle imprese al fine di assicurare il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva industriale trentina e l'incremento dell'occupazione.

Art. 2.
Direttive

Con gli strumenti previsti dalla presente legge, verranno promosse iniziative rivolte a:

a) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale per elevarne la capacità competitiva, particolarmente attraverso il miglioramento del livello tecnologico e per indurre attività di servizi per l'industria altamente specializzata favorendo nel contempo adeguate innovazioni e razionalizzazioni nei processi produttivi e nell'organizzazione del lavoro;

b) incrementare lo sviluppo produttivo e l'occupazione industriale nelle aree insufficientemente sviluppate della provincia;

c) accrescere la capacità dell'industria di assorbire manodopera femminile e lavoratori con elevato livello di istruzione;

d) favorire le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico, che presentino una diretta capacità di valorizzare e utilizzare le risorse locali o che consentano il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;

e) adottare politiche aziendali idonee a migliorare le condizioni di profittabilità e a stimolare la ricapitalizzazione;

f) favorire il risanamento degli impianti e dei processi produttivi e per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nonché a fini ecologici.

Art. 3.
Criteri di attuazione delle direttive

La giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri di attuazione delle direttive di cui all'art. 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le deliberazioni di adozione dei criteri verranno inviate al CIPI per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

Trascorso il termine di sessanta giorni dall'invio al CIPI delle deliberazioni, la giunta provinciale, previa audizione della competente commissione consiliare, adotta definitivamente i criteri di attuazione delle direttive; le delibere, in senso difforme dalle osservazioni formulate dal CIPI sono comunicate al CIPI e motivate in relazione alle osservazioni formulate dallo stesso.

La giunta provinciale trasmette inoltre al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento statale destinate agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.
Piano di politica industriale

Per i fini di cui alla presente legge la giunta provinciale provvede a:

1) elaborare ed adottare, in armonia con i criteri di attuazione delle direttive di cui al precedente articolo, il piano provinciale di politica industriale di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale con il quale deve essere coordinato.

Tale piano sarà elaborato sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'industria trentina con particolare riguardo agli andamenti settoriali, agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese e all'occupazione industriale. Il piano conterrà precise indicazioni territoriali e di settore che tengano conto dei piani di settore nazionali, e sarà opportunamente coordinato con il bilancio della provincia per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dei fondi pubblici e relative destinazioni. Con il piano potranno essere fissati i termini per la presentazione delle domande. Il progetto di piano provinciale di politica industriale verrà trasmesso dal presidente della giunta provinciale alla competente commissione consiliare che esprime un parere motivato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del progetto stesso;

2) elaborare ed adottare, in corrispondenza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, aggiornamenti annuali del piano di cui al punto precedente, ricostituendone comunque l'iniziale estensione;

3) presentare annualmente al consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il piano di politica industriale verrà adottato entro sessanta giorni dall'approvazione dei criteri di attuazione delle direttive di cui al precedente articolo.

Ai fini previsti dal comma precedente la giunta provinciale invia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative il progetto di piano di cui al presente articolo, prima della sua adozione a termine del n. 1) del presente articolo.

Le organizzazioni sindacali di cui al comma precedente inviano il loro parere in merito al piano entro trenta giorni dal suo ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale può procedere agli ulteriori adempimenti di sua competenza.

La stessa procedura prevista dai due precedenti commi si applica agli aggiornamenti annuali del piano di cui al n. 2) del presente articolo.

Con le stesse modalità e gli stessi termini la giunta provinciale acquisirà il parere dei comprensori.

Art. 5.
Termini per l'approvazione del primo piano

Il primo piano provinciale di politica industriale dovrà essere approvato comunque entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge e resterà in vigore fino all'approvazione del programma di sviluppo provinciale, quando questa avvenga entro un anno.

Art. 6.
Comitato tecnico consultivo

Per l'applicazione della presente legge, la giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

Il comitato tecnico è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina:

Esso è composto da:

a) l'assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che lo presiede;

b) il funzionario preposto agli uffici dell'assessorato competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

c) due funzionari dell'assessorato competente nella materia dell'industria;

d) un funzionario per ciascuno dei settori del lavoro, dell'artigianato e della programmazione economica;

e) cinque componenti da scegliere fra esperti in materia di economia politica industriale, economia aziendale e in materia giuridica e marketing da scegliersi nell'ambito di una terna di nominativi per ognuna delle cinque qualifiche, proposta dalle categorie degli industriali e degli artigiani che operano nella provincia di Trento.

Per ciascun componente effettivo viene nominato un componente supplente.

Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'assessorato competente nella materia dell'industria.

Ai componenti del comitato saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 7.
Funzioni del comitato

Il comitato tecnico di cui al precedente articolo svolge le seguenti funzioni:

a) esprime il parere, a richiesta della giunta provinciale, su argomenti inerenti la gestione della presente legge, nonché su problemi relativi alla politica industriale provinciale;

b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 8 e al piano provinciale di politica industriale elaborato dalla giunta provinciale;

c) esprime alla giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni;

d) acquisisce, ove necessario, al fine dell'espletamento dei propri compiti, il parere di specifici servizi tecnici dell'amministrazione provinciale;

e) propone alla giunta provinciale l'affidamento di incarichi per studi e rilevazioni che ritenga necessari al fine dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 8.
Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, dei fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi i 7.000.000.000 di lire, riferito alla singola unità produttiva tenuto conto dell'ammontare dell'investimento che l'impresa prevede di realizzare.

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale e potrà eccezionalmente essere superato nel caso di progetti di investimento che costituiscano un apporto particolarmente valido alla struttura produttiva della zona interessata ovvero in considerazione dell'elevato grado tecnologico degli impianti.

Per l'esame delle domande inoltre si adotterà come criterio preliminare la valutazione della redditività della iniziativa e della situazione economico-finanziaria della impresa richiedente.

Le domande di agevolazione dovranno essere accompagnate dalle informazioni relative all'andamento produttivo, occupazionale, alla situazione economico-finanziaria e agli eventuali

programmi di investimento riferite all'impresa nel suo complesso ed all'eventuale gruppo di appartenenza come definito dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 9.
Idoneità finanziaria dell'impresa

Le imprese tassabili in base al bilancio che richiedano le agevolazioni previste dall'art. 10 devono presentare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esiste, concernente l'esposizione debitoria della azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.

Qualora i mezzi propri siano inferiori a un terzo del passivo patrimoniale la concessione delle agevolazioni richieste è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale o patrimoniale netto tale da migliorare il predetto rapporto in relazione anche all'attuazione del progetto, previa valutazione da parte della giunta provinciale sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, della necessità e della misura dell'aumento stesso.

TITOLO II
INCENTIVI FINANZIARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.
Tipi di intervento

La provincia concede:

a) contributi in conto interessi, secondo le norme del successivo capo II, per agevolare il credito a imprese che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti;

b) mutui agevolati e contributi, secondo le norme del successivo capo III a imprese che attuino progetti di ristrutturazione o riconversione industriale.

Capo II
CREDITO AGEVOLATO

Art. 11.
Soggetti beneficiari

Alle agevolazioni di cui al presente capo possono accedere imprese industriali che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considerano «ammodernamento» le iniziative dirette ad apportare innovazioni agli impianti esistenti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi. Si considerano ammodernamenti anche le iniziative che comportano cambiamenti nell'ubicazione dello stabilimento, ove richiesto da vincoli urbanistici.

Non sono ammesse alle agevolazioni per gli ammodernamenti le iniziative che comportino un aumento dell'occupazione permanente in misura superiore al 20 per cento e comunque alle 50 unità. I predetti limiti non si applicano agli incrementi di occupazione conseguenti all'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e agli incrementi di occupazione femminile.

Art. 12.
Individuazione delle zone insufficientemente sviluppate

Ai fini della realizzazione dell'equilibrio economico e territoriale nella provincia il piano provinciale di politica industriale ed i successivi eventuali aggiornamenti annuali conterranno la individuazione delle zone insufficientemente sviluppate della provincia in base a parametri quali il tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di emigrazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente misurati a livello medio dell'area interessata, raffrontati con i corrispondenti parametri relativi al territorio provinciale tenendo altresì conto della suddivisione della provincia in comprensori.

Art. 13.
Agevolazioni nelle zone insufficientemente sviluppate della provincia

Alle imprese che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti nelle zone insufficientemente sviluppate individuate ai sensi del precedente articolo la provincia concede un concorso per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito mobiliare a medio e lungo termine nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento del progetto presentato, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorati adeguate alla caratteristica del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata nel limite massimo di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Art. 14.
Agevolazioni nel restante territorio della provincia

Alle imprese che realizzino progetti di ammodernamento nelle restanti aree, la provincia concede un concorso per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito mobiliare a medio e lungo termine nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale del progetto presentato comprendente gli investimenti fissi e nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorati adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata nel limite massimo di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Art. 15.
Spese ammissibili al credito agevolato

Le spese ammissibili al credito agevolato comprendono il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, gli impianti, i brevetti e le attrezzature nonchè le scorte di materie e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili per investimenti fissi anche quelle sostenute per la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

Sono ammesse alla concessione delle agevolazioni le spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 16.
Tasso di riferimento

Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato è quello determinato in base all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 17.
Intervento alternativo

Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la provincia può concedere maggiorazioni dei contributi in conto interessi previsti dal presente capo, quando l'impresa ricorra al credito per importi inferiori a quelli finanziabili ai sensi degli articoli 13 e 14.

I contributi saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra importo finanziabile e finanziamento ottenuto e comunque non superiore a due.

Capo III

INCENTIVI PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE

Art. 18.

Criteri di attuazione per la ristrutturazione e riconversione industriale

I criteri di attuazione definiti in ordine alla ristrutturazione riconversione industriale di particolare importanza per l'economia provinciale potranno riguardare specifici settori merceologici o processi produttivi o fasi di lavorazione, ivi compreso il trattamento degli scarichi industriali o la riduzione dell'inquinamento nonchè particolari aspetti dell'attività produttiva quale il consumo di energia.

Art. 19.

Progetti di ristrutturazione e riconversione industriale

I progetti di ristrutturazione e riconversione industriale ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono essere volti ad accrescere l'efficienza produttiva e a realizzare gli obiettivi definiti nel piano provinciale di politica industriale, sia mediante modificazioni nella composizione merceologica della produzione, sia mediante modificazioni dei processi produttivi.

Il piano provinciale con riferimento ad obiettivi di tutela delle condizioni di massima occupazione e di sviluppo in particolari zone colpite da crisi industriale, può prevedere, nelle zone medesime e in limiti di misura e di tempo definiti, la concessione delle agevolazioni medesime ad imprese che presentino progetti di ampliamento o di nuove attività capaci di occupare la manodopera disponibile in zona.

Art. 20.

Certificazione di bilancio

Fatto salvo ogni altro adempimento le imprese richiedenti le agevolazioni previste dal presente capo devono presentare l'ultimo bilancio di esercizio al momento della presentazione delle relative domande nonchè i piani di investimento e di sviluppo per il successivo triennio.

Qualora i progetti di investimento presentati rivestano particolare importanza, la giunta provinciale può richiedere la presentazione di certificazioni o revisioni di bilancio da parte di società di revisione all'uopo abilitate.

Art. 21.

Tipi di agevolazione

Per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale, la provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) mutui agevolati;

b) contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese industriali sull'emissione di obbligazioni.

Art. 22.

Limiti di intervento

L'entità dei mutui e le quote dei finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi dell'art. 21 non possono complessivamente superare il 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione o di riconversione industriale.

Art. 23.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 21, possono comprendere gli investimenti effettuati dall'impresa relativi a terreni e fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature nonchè scorte di materie prime e semi lavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Rientrano tra le spese ammissibili quelle per investimenti fissi concernenti la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

Per i primi diciotto mesi dalla approvazione della presente legge possono essere ammesse alla concessione delle agevolazioni le spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 24.

Estensione delle agevolazioni

Le agevolazioni previste alla lettera *b*) dell'art. 21 sono estese alle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, che realizzino progetti di ristrutturazione e riconversione secondo le finalità stabilite dall'art. 19.

Per i fini di cui al precedente comma l'entità finanziaria disponibile non potrà superare i limiti previsti dal piano di cui al precedente art. 4.

Art. 25.

Mutui agevolati

I mutui agevolati previsti dalla lettera *a*) dell'art. 21 vengono concessi su domanda delle imprese interessate, per un ammontare non superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e riconversione industriale, accertato in sede di istruttoria tecnico-finanziaria dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito mobiliare a medio e lungo termine presso i quali verranno costituiti i relativi fondi.

L'ammontare del mutuo non potrà comunque essere superiore al finanziamento concesso dall'istituto di credito a medio termine.

Il tasso di interesse, da applicarsi alle operazioni di mutuo agevolato, è pari al 20 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 16.

La durata dei mutui non può superare i dieci anni di cui non più di tre di preammortamento.

Art. 26.

Costituzione del fondo

La provincia metterà a disposizione di istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine fondi destinati alla concessione dei mutui agevolati.

La amministrazione contabile dei mutui agevolati deve essere regolamentata con apposita convenzione da stipulare con i predetti istituti.

Le convenzioni stabiliranno in particolare modalità per l'istruttoria tecnico-finanziaria effettuata da parte degli istituti di credito, e un termine massimo di quattro mesi per il completamento delle istruttorie medesime.

Le convenzioni prevederanno anche le commissioni di spettanza degli istituti mutuanti per la amministrazione contabile dei fondi.

Le somme derivanti dai rimborsi per capitali e interessi sui mutui agevolati affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della provincia.

Art. 27.

Autorizzazione

I mutui agevolati saranno autorizzati con deliberazione della giunta provinciale, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6 nonchè sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto mutuante.

La deliberazione prevede inoltre le condizioni di concessione e di erogazione dei mutui stessi.

Art. 28.

Finanziamenti agevolati

Il concorso sugli interessi di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 destinato all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito mobiliare a medio e lungo termine, viene concesso nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16.

La durata dell'agevolazione è pari alla durata del finanziamento e comunque non superiore ad anni dieci per le imprese industriali e ad anni quindici per le imprese artigiane: i relativi periodi di preammortamento non possono superare rispettivamente i tre e i cinque anni.

Art. 29.

Contributi per prestiti obbligazionari

I contributi previsti alla lettera *c*) dell'art. 21 sulla emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi in misura equivalente a quella dei contributi previsti dall'art. 28.

Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di quindici anni.

Art. 30.

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

Il contributo previsto dal precedente articolo è concesso con deliberazione della giunta provinciale su domanda delle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione, sentito il comitato di cui all'art. 6.

La liquidazione viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario.

L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno o in rate annuali scadenti il 31 dicembre in corrispondenza delle scadenze previste dal piano di ammortamento del prestito obbligazionario.

Art. 31.

Intervento alternativo

Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la provincia può concedere maggiorazioni dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 28 quando l'impresa ricorra al finanziamento agevolato per importi inferiori a quelli previsti dal presente capo.

I contributi saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra importo finanziabile e finanziamento ottenuto e comunque non superiore a due.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32.

Convenzioni con istituti di credito

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare con istituti di credito abilitati all'esercizio del credito mobiliare a medio e lungo termine, apposite convenzioni per fissare le modalità da osservare nella concessione dei finanziamenti suscettibili del concorso provinciale di cui al capo II e di cui all'art. 28 del presente titolo.

Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno da parte dell'istituto finanziatore di trasmettere all'assessorato competente nella materia dell'industria, ad istruttoria ultimata, la domanda di concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo della impresa industriale interessata, integrata da un apposito modulo-notizie predisposto con deliberazione della giunta provinciale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, e l'estratto della deliberazione relativa al finanziamento.

In particolare il modulo-notizie dovrà contenere informazioni sull'azienda richiedente, quali le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, nonchè i preventivi economici e finanziari con le modalità di copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto stesso.

Le convenzioni dovranno prevedere inoltre le modalità per l'accertamento della regolare esecuzione del programma di investimento finanziato.

Art. 33.

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

I concorsi di cui al capo II e di cui all'art. 28 del presente titolo vengono concessi con deliberazione della giunta provinciale su domanda delle imprese interessate pervenuta per il tramite degli istituti di credito finanziatori, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6, previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta deliberazione di finanziamento e vengono determinati quale differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a tasso agevolato.

La liquidazione ha luogo a seguito di presentazione da parte degli istituti di credito finanziatori del contratto di finanziamento e di una dichiarazione attestante l'erogazione del finanziamento e la documentazione comprovante l'accertamento, effettuato dall'istituto stesso, della attuazione del programma di investimento a fronte del quale sono state concesse le agevolazioni.

I contributi vengono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento, direttamente all'istituto di credito finanziatore.

Art. 34.

Estinzione anticipata dei finanziamenti

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento agevolato ai sensi del capo II e dell'art. 28 del presente titolo, la erogazione del concorso cessa a partire dalla data di estinzione del finanziamento stesso.

In caso di estinzione parziale di un finanziamento la entità del concorso è limitata alla parte residua.

Art. 35.

Adempimenti sulla occupazione

Per la durata del periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente titolo, le imprese beneficiarie debbono presentare all'assessorato competente nella materia dell'industria, entro il mese di novembre di ciascun anno, una certificazione dell'ispettorato provniciale del lavoro, attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Qualora il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nei progetti ammessi ai benefici, la giunta provinciale provvede, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, a sospendere l'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora venga ripristinato il numero dei lavoratori nei limiti di cui al precedente comma i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

TITOLO III

ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO

Capo I

LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Art. 36.

Tipo di intervento

La realizzazione di progetti di ristrutturazione e di riconversione può avvenire, anche parzialmente, attraverso operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali.

La provincia può concedere contributi in conto canoni per le relative operazioni di locazione finanziaria in misura equivalente a quella dei contributi previsti dal successivo art. 53.

La concessione e la liquidazione dei relativi contributi avviene secondo le modalità previste dal successivo art. 54.

Capo II

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE

Art. 37.

Tipi di intervento

La provincia concede contributi alle imprese che, in relazione a progetti di investimento di cui al titolo II, incrementino la mano d'opera femminile in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla cassa assegni familiari relativi alla mano d'opera femminile eccedente il livello medio dell'occupazione femminile nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

Art. 38.

Misure di intervento

Il contributo di cui al precedente articolo, è concesso in misura non superiore all'ammontare degli oneri derivanti dai versamenti alla cassa assegni familiari per una durata pari a quella del progetto e comunque non superiore ad anni quattro.

Art. 39.

Concessione e liquidazione

Il contributo, previsto dal presente capo, è concesso con deliberazione della giunta provinciale su richiesta delle imprese di cui all'art. 37, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6.

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione attestante l'onere effettivamente sostenuto ed ammesso a contributo e l'incremento della mano d'opera femminile.

TITOLO IV
INCENTIVAZIONE ORDINARIA

Capo I
AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 40.
Interventi

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge la provincia, i comuni ed i consorzi costituiti fra enti pubblici, acquisiscono o acquisiscono e apprestano o eventualmente apprestano aree per impianti produttivi, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

La provincia può apprestare, sulla base di apposita convenzione, anche aree di proprietà degli altri enti di cui al precedente comma, qualora ciò sia richiesto da particolari caratteristiche del terreno o da peculiari esigenze dell'insediamento industriale.

Le aree di cui ai precedenti commi, come pure quelle facenti parte del patrimonio degli enti di cui al presente articolo e individuate negli strumenti urbanistici quali aree destinate ad uso industriale o artigianale, sono alienate o ne è concesso il diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato ad imprese esercenti attività industriali o artigianali, per la realizzazione o l'ampliamento degli opifici, compresi i necessari impianti sussidiari, tecnici e sociali.

Negli stessi casi di cui al precedente secondo comma, la provincia e gli altri enti di cui al primo comma del presente articolo possono altresì, sulla base di apposita convenzione, apprestare aree di altri soggetti.

Art. 41.
Modalità d'intervento

Al fine dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo precedente, la provincia, i comuni ed i consorzi costituiti fra enti pubblici hanno facoltà di:

a) acquisire terreni comprese le opere e le costruzioni in essi esistenti;

b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi d'interesse generali utili ai fini della economia industriale del territorio;

c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonchè aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione.

Art. 42.
Iniziative e concorso della provincia

La provincia oltre ad attuare direttamente le attività di cui al precedente articolo, concede per le attività medesime, realizzate dagli altri enti di cui all'art. 40, un contributo costante annuo in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare della spesa ammessa, per la durata massima di anni quindici.

Il contributo di cui al comma precedente è trasferibile, con provvedimento della giunta provinciale, agli istituti che hanno fornito i mezzi finanziari per la realizzazione dell'attività.

Sono ammissibili ai benefici del presente articolo anche le spese relative alle procedure di acquisizione delle aree nonchè quelle di progettazione delle opere di cui al precedente articolo.

Art. 43.
Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

L'approvazione da parte della giunta provinciale dei piani di acquisizione delle aree e dei progetti delle opere di cui al presente capo, nonchè la concessione del contributo di cui all'art. 42 per le suddette iniziative quando assunte dagli altri enti di cui all'art. 40, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle medesime.

Art. 44.
Modi di acquisizione

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze, è autorizzato il ricorso alla trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore a quello all'uopo stabilito dal servizio provinciale delle espropriazioni secondo i criteri previsti dall'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del cento per cento.

Art. 45.
Strade industriali

Le strade realizzate a norma del presente capo potranno essere successivamente classificate provinciali, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla importanza rivestita, anche in deroga all'art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42.

Art. 46.
Aree comuni e servizi

Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, come anche le strade non provinciali, ai sensi dell'articolo precedente ed eventuali infrastrutturazioni speciali, realizzate dalla provincia, saranno cedute a titolo gratuito, ai comuni o ai consorzi di manutenzione o di gestione delle stesse.

Art. 47.
Vincolo di destinazione

Le aree per impianti produttivi realizzate direttamente dalla provincia o con l'intervento finanziario della medesima sono vincolate per destinazione ad uso industriale od artigianale per un periodo di venticinque anni.

Il vincolo è costituito nell'atto di vendita o di concessione del diritto di superficie o nella convenzione di cui al quarto comma dell'art. 40 e viene annotato nel libro fondiario; esso ha decorrenza dalla data del contratto di trasferimento della proprietà, rispettivamente dalla data di formazione della partita tavolare del diritto di superficie o dalla data della convenzione di cui al quarto comma dell'art. 40.

Il vincolo può essere revocato con deliberazione della giunta provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

Per la durata del vincolo di cui al presente articolo, le aree in questione non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della giunta provinciale. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

Il benestare di cui al comma precedente sarà in ogni caso subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'art. 51.

Art. 48.
Concessione e liquidazione dei contributi

I contributi di cui all'art. 42 sono concessi con deliberazione della giunta provinciale sentito il comitato di cui all'art. 6.

La liquidazione e l'erogazione sono disposte, previa documentazione della spesa sostenuta per la acquisizione dei terreni e previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 49.
Consultazione tra enti

L'alienazione delle aree per impianti produttivi di cui al presente capo o la concessione del diritto di superficie sulle stesse, da parte della provincia o degli altri enti di cui all'articolo 40, avviene previa consultazione fra gli enti medesimi nella cui circoscrizione sono situate le aree, secondo modalità ed entro termini da precisare con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 50.
Corrispettivi e rimborsi

Il corrispettivo per l'alienazione o per la concessione del diritto di superficie sulle aree per impianti produttivi realizzate direttamente dalla provincia o con l'intervento finanziario della medesima è stabilito dalla provincia e dagli altri enti interessati con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) per le aree ubicate nelle zone insufficientemente sviluppate della provincia, determinate ai sensi dell'art. 12, il corrispettivo per l'alienazione delle stesse o per la concessione del

diritto di superficie a tempo indeterminato non può essere inferiore rispettivamente al 30 o al 20 per cento del costo del terreno comprese le eventuali opere di urbanizzazione, escluse le strade di adduzione e di penetrazione e le eventuali infrastrutture speciali quali raccordi ferroviari, elettrodotti, gasdotti, acquedotti e fognature industriali;

b) per le aree ubicate nel restante territorio della provincia, i valori minimi dei corrispettivi di cui al presente articolo sono aumentati rispettivamente al 40 e 30 per cento;

c) nel caso di concessione del diritto di superficie a tempo determinato, il corrispettivo è commissurato anche alla durata dello stesso.

Nei casi di cui al secondo e quarto comma dell'art. 40 sarà previsto il rimborso alla provincia o agli altri enti di cui al primo comma del medesimo articolo, da parte del proprietario dell'area, delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione, con le esclusioni di cui al comma precedente e in percentuale non inferiore a quella prevista per l'alienazione.

Art. 51.

Obblighi contrattuali

Le superfici delle aree da alienare o per le quali sarà concesso il diritto di superficie saranno determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori che saranno occupati.

Negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie previsti dal presente capo deve essere prevista da parte della provincia o degli altri enti di cui all'art. 40, mediante apposite clausole, l'assunzione da parte dell'acquirente o del concessionario di obblighi concernenti:

le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;

l'entrata in produzione dello stabilimento in tempi prestabiliti;

i livelli occupazionali da raggiungere nelle varie fasi di entrata in produzione e loro durata minima.

Ad ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere la relativa sanzione pecuniaria per i casi di inadempienza.

Per i casi di inadempienza gravi o di cessazione di attività sarà previsto anche il diritto ad ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi compresi le opere e gli stabili in essa esistenti.

In tal caso la provincia o l'altro ente sarà tenuto al pagamento del costo delle sole opere e costruzioni, tenuto conto del loro stato di conservazione e nel limite in cui queste siano utilizzabili per attività industriali, comprese le costruzioni civili o per scopi sociali a servizio dello stabilimento. Nel caso di opere e costruzioni già esistenti sull'area alla data di stipulazione dell'atto, il valore da corrispondere per le medesime non potrà essere superiore al corrispettivo pagato al momento dell'acquisto, rivalutato secondo gli aumenti dell'indice del costo della vita calcolati e resi pubblici dall'ISTAT fino al momento dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma.

Negli stessi casi di cui al quarto comma del presente articolo sarà prevista la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie nonchè il pagamento delle opere e degli stabili secondo quanto previsto nel precedente comma con riferimento alle aree alienate.

Per i casi di mancata concessione del benestare previsto dall'art. 47, negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie previsti dal presente capo sarà previsto il diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui all'art. 40.

Nelle convenzioni previste dal quarto comma dell'art. 40, il proprietario dell'area dovrà assumere gli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, con relative sanzioni pecuniarie per i casi di inadempienza.

Capo II

LEASING MOBILIARE E IMMOBILIARE

Art. 52.

Leasing mobiliare

Alle imprese industriali ed artigianali che, per necessità di una rapida realizzazione dei propri programmi di investimenti, utilizzano la locazione di macchine e attrezzature, con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamata «leasing», la provincia concede contributi annui costanti posticipati sul valore originario degli investimenti.

I contributi saranno concessi nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento e hanno una durata massima pari alla durata dell'operazione, comunque non superiore a cinque anni.

Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è quello determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 53.

Leasing immobiliare

Per le operazioni di leasing immobiliare la provincia concede alle imprese industriali e artigiane un contributo annuo costante posticipato sul valore originario degli investimenti per una durata non superiore ad anni dieci, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 54.

Concessione e liquidazione del contributo

I contributi di cui al presente capo sono concessi con deliberazione della giunta provinciale, su domanda delle imprese industriali ed artigiane interessate, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, anche sulla base della proposta di contratto di locazione.

La liquidazione avviene dietro presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione del contratto di leasing e a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'assessorato competente nella materia dell'industria.

Il contributo è erogato in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno succesivamente all'accertamento di cui al precedente comma.

Il contributo verrà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione a far data dalla semestralità successiva a quella della risoluzione del contratto.

Capo III

RIASSETTO FINANZIARIO

Art. 55.

Disposizioni generali

In conformità all'obiettivo indicato alla lettera *e*) dell'art. 2 la provincia può intervenire mediante la concessione di mutui agevolati a favore delle imprese che attuino nuovi apporti di capitale proprio al fine di raggiungere le condizioni di idoneità finanziaria previste dall'art. 9, secondo comma.

Tale intervento presuppone la presentazione da parte delle imprese di un progetto di ristrutturazione, riconversione, ammodernamento o ampliamento.

Gli organi competenti dell'amministrazione provinciale esamineranno congiuntamente le due richieste di agevolazione.

Qualora ricorrano situazioni di accertata economicità dei programmi produttivi aziendali, previa verifica delle prospettive di mercato e al fine del mantenimento o dell'incremento della occupazione, i mutui agevolati possono essere concessi ad imprese industriali limitatamente alla realizzazione di progetti di riassetto finanziario.

Per i fini di cui al precedente comma l'entità finanziaria disponibile non potrà superare complessivamente il 30 per cento delle disponibilità finanziarie previste per il presente capo.

Art. 56.

Modalità di intervento

I mutui agevolati sono concessi in misura non superiore a quella dell'apporto di capitale realizzato mediante conferimenti in denaro.

Per la durata e per il tasso di interesse dei mutui si applica quanto disposto dal precedente art. 25.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo la provincia mette a disposizione di istituti di credito a medio termine appositi fondi destinati alla concessione dei mutui. Per la gestione dei fondi si applica quanto disposto dagli articoli 26 e 27.

La giunta provinciale sentita la commissione consiliare competente per materia e il comitato tecnico di cui all'art. 6, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, emanerà i criteri applicativi circa le modalità e i limiti di intervento ai sensi del presente capo.

TITOLO V
CONSORZI INDUSTRIALI

Art. 57.
Tipi di intervento

Allo scopo di favorire il sorgere di consorzi o società cooperative fra imprese industriali cui eventualmente partecipino imprese artigiane, costituite per promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti delle associate, è autorizzata la concessione delle agevolazioni provinciali secondo le modalità previste dal presente titolo.

Art. 58.
Tipi di attività

L'attività dei consorzi o delle società cooperative costituite per le finalità di cui al presente titolo può riguardare in particolare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorati;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la partecipazione a gare di appalto sui mercati nazionali e su quelli esteri;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali nonchè per la realizzazione di impianti per il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali delle imprese associate;

e) la gestione di centri elettro-contabili o di altri servizi in comune;

f) la consulenza per specifici problemi di sviluppo industriale;

g) la realizzazione di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

l) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia nonchè per l'utilizzazione del gas metano.

Art. 59.
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente titolo i consorzi o le società cooperative costituite tra imprese industriali ed eventualmente imprese artigiane per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo.

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente titolo i consorzi o le società cooperative dovranno prevedere nei loro statuti la possibilità di ingresso ad altre imprese che ne abbiano interesse.

Art. 60.
Tipi di intervento

Per i fini di cui al presente titolo la provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributi per l'abbattimento del tasso di interesse in relazione alla realizzazione di opere immobiliari connesse alle attività svolte dai consorzi o società cooperative nonchè alla realizzazione di impianti, acquisto di macchinari e attrezzature secondo i limiti e le modalità di cui al capo II del titolo II della presente legge;

b) contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa derivante dalla realizzazione del programma del consorzio o società cooperativa evidenziate nel bilancio di fine esercizio regolarmente approvato e comunque per un importo non superiore a 70 milioni e per un periodo massimo di cinque anni;

c) contributi nella misura massima del 50 per cento in relazione ai costi derivanti da garanzie o fidejussioni connesse all'espletamento delle attività di cui alla lettera *c*) dell'art. 58.

Art. 61.
Concessione e liquidazione delle agevolazioni

La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo precedente viene disposta con deliberazione della giunta provinciale su domanda dei consorzi o cooperative interessate, corredata dal programma delle attività indicante gli obiettivi che si intendono realizzare nonchè gli effetti sullo sviluppo e l'occupazione delle imprese consorziate, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle attività svolte e per le quali si è richiesta l'agevolazione.

TITOLO VI
CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 62.
Disposizioni generali

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese industriali operanti nel territorio provinciale e per accrescere le disponibilità di garanzia per l'accesso al finanziamento a breve e medio termine, la provincia può intervenire a favore dei consorzi o società cooperative di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese industriali operanti nella provincia di Trento che costituiscano o abbiano costituito fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.

Art. 63.
Tipi di intervento

Per i fini di cui al precedente articolo la provincia può concedere integrazioni dei fondi rischi di garanzia collettiva fidi per il credito a breve e medio termine costituiti presso appositi istituti di credito.

Art. 64.
Adempimenti

Al fine di ottenere l'integrazione prevista dal precedente articolo, i consorzi o società cooperative di cui all'art. 62 si impegnano a:

1) sottoporre all'approvazione della giunta provinciale l'atto costitutivo e lo statuto nonchè le loro eventuali modifiche;

2) trasmettere alla giunta provinciale, entro il quindici del mese successivo ad ogni semestre solare, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Detta relazione dovrà indicare i risultati conseguiti con particolare riferimento ai riflessi di natura economica per le aziende assistite da garanzia fidi;

3) devolvere, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, ad opere di promozione industriale indicate dalla giunta provinciale;

4) rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservino, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e ogni altra disposizione di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;

5) prevedere nel proprio statuto la possibilità di ingresso ad altre imprese industriali che ne abbiano interesse.

Art. 65.
Criteri sulla operatività dei consorzi garanzia fidi

Per i fini di cui al presente titolo, la giunta provinciale definisce criteri per la concessione delle garanzie sulle operazioni a medio termine assistite dalla garanzia fidi.

Art. 66.
Versamento del fondo rischi

La giunta provinciale con propria deliberazione provvede ad integrare i fondi rischi dei consorzi o società cooperative di cui all'art. 63 su domanda degli stessi, sentito il comitato di cui all'art. 6.

TITOLO VII
INCENTIVI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI PRODOTTI E PROCESSI INDUSTRIALI, PER IL TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE E PER L'ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E GESTIONALE.

Art. 67.
Disposizioni generali

Allo scopo di favorire la ricerca applicata e lo sviluppo di prodotti e processi industriali, il trasferimento delle tecnologie e l'assistenza tecnica, amministrativa e gestionale alle imprese industriali, la provincia pone in atto gli strumenti previsti nei successivi articoli.

Capo I
CONTRATTI DI RICERCA

Art. 68.
Finalità della ricerca

Il piano provinciale di politica industriale di cui all'art. 4 individua i temi specifici di ricerca applicata che interessano particolarmente l'economia provinciale, con riferimento a innovazioni tecnologiche suscettibili di produrre rilevanti effetti di sviluppo sul settore produttivo o nel settore dei servizi pubblici o sociali ed in relazione al quadro di ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 69.
Contratti di ricerca

Nell'ambito dei temi di ricerca individuati a norma dell'articolo precedente, la provincia può affidare con appositi contratti, incarichi di ricerca ad imprese o ad altri soggetti che abbiano comunicato un progetto articolato con l'indicazione analitica dell'oggetto, dei tempi e dei costi di attuazione.

La giunta provinciale delibera sull'affidamento degli incarichi di ricerca, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, integrato nell'occasione da due esperti nel settore specifico, nominati dalla giunta provinciale.

Le imprese cui vengono affidati gli incarichi devono avere una prevalente e stabile organizzazione di ricerca in Italia.

I contratti devono prevedere i criteri da seguire nella fase di esecuzione dei contratti stessi, nonchè l'impegno a svolgere la ricerca sotto il controllo periodico degli esperti di cui al precedente secondo comma.

I costi della ricerca sono assunti a carico della provincia nei limiti stabiliti dal contratto.

Agli enti pubblici cui la provincia abbia affidato incarichi di ricerca di cui al primo comma, possono essere assegnate anche somme per il finanziamento di adeguate strutture da realizzarsi nell'ambito del territorio provinciale. Dette somme possono essere erogate in via anticipata fino all'80 per cento e il saldo ad avvenuta realizzazione dell'opera.

Art. 70.
Utilizzo dei risultati

I risultati delle ricerche affidate a norma dell'articolo precedente sono di proprietà della provincia.

Il contratto deve prevedere la cessione alla provincia a titolo gratuito di eventuali brevetti derivanti dalle attività di ricerca.

Nel caso di risultati brevettabili e suscettibili di utilizzo a fini produttivi, il brevetto o il diritto di utilizzo può essere ceduto dalla provincia a terzi a titolo oneroso.

L'impresa che ha svolto la ricerca ha diritto di prelazione per l'acquisto o l'utilizzo del brevetto, purchè si impegni a localizzare eventuali relative produzioni in provincia o a prendere altre iniziative atte a produrre rilevanti effetti positivi sullo sviluppo economico della provincia.

Nel caso di acquisto di brevetto l'impresa acquirente è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalla provincia per lo svolgimento della ricerca, secondo un piano d'ammortamento indicato nel contratto e comunque entro tre anni.

Tale rimborso può essere ridotto di una quota comunque non superiore al 50 per cento della spesa, in funzione dei benefici che deriveranno all'economia locale.

Art. 71.
Relazione annuale

Nella relazione annuale di cui all'art. 4 la giunta provinciale riferisce altresì sui risultati delle ricerche oggetto di contratti di ricerca ultimati e in corso.

Capo II
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

Art. 72.
Scopo ed oggetto degli interventi

La provincia promuove la diffusione delle innovazioni tecnologiche tra le imprese industriali con lo scopo di aumentarne la competitività e migliorare la qualificazione del personale

La promozione dello sviluppo tecnologico ai sensi del precedente comma ha come oggetto il trasferimento di tecnologie che permettano innovazioni relative ai prodotti o ai processi produttivi.

Art. 73.
Strumenti di intervento

La provincia, per gli scopi di cui all'articolo precedente, può concedere contributi ad imprese singole o consorzi tra imprese nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute determinata in funzione del grado di innovazione delle tecnologie oggetto di trasferimento e dei benefici che deriveranno all'economia locale.

Art. 74.
Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili ai benefici previsti dal precedente articolo riguardano i costi relativi all'acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive o nuovi prodotti ad alta specializzazione tecnologica.

Art. 75.
Concessione e liquidazione dei contributi

La concessione delle agevolazioni previste dal presente capo viene deliberata dalla giunta provinciale, su domanda degli interessati, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, integrato nell'occasione da due esperti nel settore specifico, nominati dalla giunta provinciale.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo.

Capo III
ASSISTENZA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA

Art. 76.
Tipo di intervento

Allo scopo di favorire la diffusione tra le imprese industriali delle tecnologie nel campo gestionale e organizzativo aziendale la provincia può concedere, alle imprese stesse, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.

Art. 77.
Tipi di attività

Per i fini di cui al presente capo sono ammissibili a contributo le spese relative ad iniziative riguardanti:

a) revisione e certificazione di bilancio;

b) consulenze per la riorganizzazione aziendale riferita in particolare al settore della contabilità industriale;

c) studio per la introduzione di strumenti di calcolo e contabilità elettronica;

d) ricerche di mercato sia all'interno che all'estero.

Sono inoltre ammissibili a contributo le spese relative alla effettuazione di diagnosi energetiche tendenti a determinare l'effettivo fabbisogno energetico delle imprese industriali.

Art. 78.
Concessione e liquidazione del contributo

I contributi, di cui al presente capo, sono concessi con deliberazione della giunta provinciale su domanda delle imprese interessate, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6.

La liquidazione avviene dietro presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento nonchè previa presentazione di idonea documentazione sui risultati delle attività svolte.

TITOLO VIII
PROCEDURE E CONTROLLI

Art. 79.
Domande e documentazione

Le domande per l'ottenimento degli interventi previsti dalla presente legge devono essere presentate all'assessorato competente nella materia dell'industria.

Le domande presentate ai sensi del capo III del titolo II, del capo I del titolo III e dei capi I, II e III del titolo IV della presente legge dovranno precisare i livelli occupazionali esistenti al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto, i processi di decentramento produttivo, nonché gli stadi e i relativi tempi di esecuzione del progetto stesso.

Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, i complessi industriali articolati in più stabilimenti, devono presentare una relazione illustrativa dei programmi di investimento complessivi e della loro natura indicando gli effetti dei medesimi sull'attività produttiva e sull'occupazione degli insediamenti esistenti in provincia.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolativi previsti dalla presente legge nonché gli schemi tipo per la richiesta delle agevolazioni stesse.

Le relative deliberazioni saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 80.

Adempimenti delle imprese

Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, le imprese richiedenti devono presentare:

una dichiarazione impegnativa in ordine ai livelli occupazionali conseguenti agli investimenti;

una dichiarazione impegnativa in ordine all'accettazione dei necessari controlli da parte dell'assessorato competente relativamente alle agevolazioni concesse;

una dichiarazione impegnativa in ordine all'applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed alla garanzia delle libertà sindacali nonché alla osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;

una dichiarazione di non aver presentato sulla medesima operazione domande di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento statale, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 83.

Art. 81.

Controlli

L'assessorato richiede alle imprese la presentazione di una relazione da parte del rappresentante legale sulla realizzazione dei progetti medesimi nonché sugli effetti prodotti dall'intervento agevolativo.

La relazione dovrà indicare i livelli di occupazione suddivisi per sesso e qualifiche a progetto realizzato e dovrà essere accompagnata da certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

Copia della relazione sarà inviata dalla giunta provinciale alla commissione provinciale per l'impiego.

Nei casi di applicazione degli articoli 17 e 31 l'assessorato richiede alle imprese beneficiarie la documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione del progetto di investimento previsto.

Art. 82.

Destinazione delle penalità

Le somme derivanti dalle penalità pecuniarie previste dai contratti di vendita delle aree e di concessione del diritto di superficie per gli interventi direttamente attuati dalla provincia sono introitate nel bilancio della provincia.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83.

Domande sulle precedenti leggi

Le domande presentate ai sensi delle precedenti leggi provinciali per l'incremento della produzione industriale e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge vengono transitate sulla presente legge, qualora le leggi sulle quali sono state presentate risultino prive di finanziamento o qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'impresa.

In tale caso le domande dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla presente legge e godono, per l'istruttoria, di posizione prioritaria.

Possono essere transitate sul titolo II della presente legge su richiesta dell'impresa le corrispondenti domande di agevolazione avanzate ai sensi della legislazione statale, integrate con la documentazione richiesta dalla presente legge mantenendo, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, la data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni statali.

Art. 84.

Consulenze esterne

La giunta provinciale è autorizzata ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per studi, ricerche, rilevazione e attività promozionali strettamente connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 85.

Cessazione validità leggi provinciali

Dopo nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicate le seguenti leggi provinciali e loro successive modifiche e integrazioni: leggi provinciali 21 ottobre 1974, n. 28, 21 ottobre 1974, n. 29, 31 gennaio 1976, n. 12, 23 gennaio 1975, n. 17, 15 dicembre 1972, n. 26, 15 dicembre 1972, n. 25, 15 dicembre 1972, n. 27.

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al primo comma saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

Per la durata del periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese beneficiarie debbono presentare all'assessorato competente nella materia dell'industria, entro il mese di novembre di ciascun anno, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 86.

Modalità di assunzione di impegni di spesa

Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi di cui agli articoli 37, 40, 60 lettere *b*) e *c*), 69, 73 e 76 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione dei contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità secondo le specifiche norme di autorizzazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 85 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 87.

Autorizzazione delle spese

Per le finalità di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

1) L. 3.000.000.000 quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione del concorso per l'abbattimento del tasso di interesse previsto dagli articoli 13, 14 e 60, lettera *a*), relativamente anche alle disposizioni recate dall'articolo 17, in ragione di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, in ragione di importi da determinarsi annualmente con legge di bilancio a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente, fino al 1993, con legge di bilancio annuale, in misura non superiore al predetto importo complessivo;

2) L. 19.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei mutui agevolati previsti dall'art. 25, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 17.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per

la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente, con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

3) L. 2.600.000.000 quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione del concorso per l'abbattimento del tasso di interesse previsto dall'art. 28 relativamente anche alle disposizioni recate dall'art. 31, in ragione di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, in ragione di importi da determinarsi annualmente, con legge di bilancio annuale, a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente, fino al 1998, con legge di bilancio annuale in misura non superiore al predetto importo complessivo;

4) L. 1.200.000.000 quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione dei contributi su prestiti obbligazionari previsti dall'art. 29, in ragione di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, in ragione di importi da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente, fino al 1998, con legge di bilancio annuale, in misura non superiore al predetto importo complessivo;

5) L. 800.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi relativi all'incremento della manodopera femminile, previsti dall'art. 37, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984;

6) L. 15.000.000.000 quale spesa complessiva per l'acquisizione e l'apprestamento di aree per impianti produttivi da parte della provincia ai sensi dell'art. 40, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 11.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

7) L. 1.000.000.000 quale limite di impegno per la concessione dei contributi per agevolare l'acquisizione e l'apprestamento di aree per impianti produttivi previsti dall'art. 42, a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante apposito stanziamento da determinarsi annualmente, fino al 1998, con legge di bilancio annuale, in misura non superiore all'importo del predetto limite di impegno;

8) L. 1.000.000.000 quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione dei contributi sulle iniziative di leasing mobiliare previsti dall'art. 52, in ragione di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, in ragione di importi da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente, fino al 1988, con legge di bilancio annuale, in misura non superiore al predetto importo complessivo;

9) L. 400.000.000 quale importo complessivo di limiti di impegno per la concessione dei contributi su iniziative di leasing immobiliare previsti dall'art. 53, relativamente anche alle disposizioni recate dall'art. 36, in ragione di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, in ragione di importi da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente, fino al 1993, con legge di bilancio annuale in misura non superiore al predetto importo complessivo;

10) L. 27.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei mutui agevolati previsti dall'art. 56, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

11) L. 3.600.000.000 quale spesa complessiva per la concessione dei contributi ai consorzi industriali previsti dall'art. 60, lettere *b*) e *c*), da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

12) L. 3.000.000.000 quale spesa complessiva per la concessione delle integrazioni dei fondi rischi di garanzia collettiva fidi, previste dall'art. 63, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

13) L. 19.000.000.000 quale spesa complessiva per i costi relativi ai contratti di ricerca e per i finanziamenti concessi ad enti pubblici, previsti dall'art. 69, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 15.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

14) L. 4.100.000.000 quale spesa complessiva per la concessione di contributi per il trasferimento delle tecnologie previste dall'art. 73, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983;

15) L. 3.539.000.000 quale spesa complessiva per la concessione di contributi per la diffusione delle tecnologie nel campo gestionale ed organizzativo aziendale previsti dall'art. 76, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 893.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 88.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 71.193.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 87 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap 84180 dello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, *in relazione alla voce indicata per lo «incremento della produzione industriale»* nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Alla copertura del maggior onere di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6, 69, secondo comma, 75, primo comma e 84 a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Al complessivo onere di L. 45.046.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 87 della presente legge per il periodo degli anni 1982-83, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «industria», area di intervento «incremento della produzione industriale» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

All'onere valutato nell'importo di L. 11.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6, 69, secondo comma, 75, primo comma e 84 a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 89.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 10.000.000	L. 10.000.000
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	» 71.193.000.000	» 35.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L. 71.203.000.000	L. 35.010.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 10.000.000	L. 10.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 42300 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di concorsi per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti ad imprese che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti nonché a consorzi od a cooperative per la realizzazione di opere immobiliari, impianti ed acquisto di macchinari ed attrezzature	» 1.000.000.000	» 500.000.000
Cap. 42310 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 14. — Spesa per costituzione di fondi presso istituti di credito, destinati alla concessione di mutui agevolati ad imprese per la realizzazione di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale	» 17.000.000.000	» 11.000.000.000
Cap. 42320 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine ad imprese per la realizzazione di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale	» 800.000.000	» 200.000.000
Cap. 42330 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi pluriennali sull'emissione di obbligazioni ad imprese per la realizzazione di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale	» 500.000.000	» 100.000.000
Cap. 42340 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi alle imprese per l'incremento della mano d'opera femminile, in relazione a progetti di investimento	» 300.000.000	» 50.000.000
Cap. 42350 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 10. — Spesa per l'acquisizione o l'apprestamento da parte della provincia di aree per impianti produttivi	» 11.000.000.000	» 5.000.000.000
Cap. 42360 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi annui costanti a comuni ed a consorzi tra enti pubblici per l'acquisizione o l'apprestamento di aree per impianti produttivi	» 1.000.000.000	» 300.000.000
Cap. 42370 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi annui costanti ad imprese industriali ed artigianali per la realizzazione di programmi di investimento utilizzando la locazione di macchine e attrezzature	» 500.000.000	» 200.000.000
Cap. 42380 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi annui costanti ad imprese industriali ed artigiane su operazioni di leasing immobiliare in relazione anche alla realizzazione di progetti di ristrutturazione e riconversione	» 100.000.000	» 100.000.000
Cap. 42390 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 14. — Spesa per la costituzione di fondi presso istituti di credito, destinati alla concessione di mutui agevolati ad imprese che attuino nuovi apporti di capitale proprio in relazione a progetti di ristrutturazione, riconversione, ammodernamento od ampliamento	» 20.000.000.000	» 7.000.000.000
Cap. 42400 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi a consorzi o società cooperative per la realizzazione di programmi evidenziati nel bilancio nonché su costi relativi a garanzie connesse all'attività di partecipazione a gare di appalto	» 1.100.000.000	» 500.000.000
Cap. 42410 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di integrazioni, a consorzi o società cooperative di garanzia fidi, dei fondi rischi di garanzia collettiva fidi per il credito a breve e medio termine costituiti presso appositi istituti di credito	» 1.000.000.000	» 500.000.000

	Competenza	Cassa
Segue: Di nuova istituzione:	—	—
Cap. 42420 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per il finanziamento dei costi relativi ai contratti di ricerca e per l'assegnazione di somme ad enti pubblici per il finanziamento di strutture	L. 15.000.000.000	L. 8.900.000.000
Cap. 42430 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi ad imprese singole o consorzi tra imprese su operazioni di trasferimento di tecnologie	» 1.000.000.000	» 500.000.000
Cap. 42440 - tit. 2 - sez. 10 - cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi alle imprese per la diffusione delle tecnologie nel campo gestionale ed organizzativo aziendale	» 893.000.000	» 150.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . .	L. 71.203.000.000	L. 35.010.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 88 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, area di attività ed area di intervento indicati nel terzo e quarto comma dello steso art. 88.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 aprile 1981

MENGONI

Visto *Il commissario del Governo per la provincia*: de PRETIS

(2588)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811680)